

POLITECNICO DI TORINO

Area Architettura

**Corso di Laurea Magistrale
in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE**

Tesi di Laurea Magistrale

La figura del Pianificatore Territoriale: indagine sulle origini e sulle competenze della professione in Italia e in alcuni Paesi europei



Relatore

prof. Claudia Cassatella

Candidato

Nicolò Malfatti

Luglio 2017

Indice

Introduzione

1. Introduzione alla figura del pianificatore territoriale
 - 1.1. Il dibattito
 - 1.2. Come è definito il pianificatore nel senso comune
 - 1.3. Una figura flessibile e mutevole
 - 1.4. Una pluralità di radici

2. Il ruolo e la figura del pianificatore in Italia
 - 2.1. La pianificazione in Italia
 - 2.2. Il DPR 328/2001
 - 2.2.1. Il DPR per (le figure del) l'architetto e del pianificatore
 - 2.3. L'abilitazione e il riconoscimento professionale
 - 2.3.1. L'Esame di Stato
 - 2.4. L'ambito professionale
 - 2.4.1. Un chiarimento sulle competenze
 - 2.4.2. L'attività professionale

3. Qualche dato sui pianificatori in Italia
 - 3.1. Andamento degli iscritti
 - 3.2. Andamento dei laureati
 - 3.3. Dati relativi agli Esami di Stato

4. Il ruolo e la figura del pianificatore nei Paesi europei
 - 4.1. La figura del pianificatore (town planner) nel Regno Unito

- 4.1.1. Il riconoscimento e la qualifica professionale
 - 4.1.2. L'ambito professionale
- 4.2. La figura del pianificatore (urbaniste) in Francia
 - 4.2.1. Il riconoscimento e la qualifica professionale
 - 4.2.2. L'ambito professionale
- 5. L'Europa offre nuove opportunità: il riconoscimento dei titoli a livello comunitario
 - 5.1. La libera circolazione dei lavoratori e delle persone
 - 5.2. Tappe fondamentali per il riconoscimento dei titoli professionali
 - 5.3. La Direttiva 2005/36/CE, un nuovo regime di riconoscimento
 - 5.3.1. La libera prestazione di servizi
 - 5.3.2. La libertà di stabilimento
 - 5.4. Cosa deve fare un pianificatore per poter esercitare in un altro Stato europeo?
 - 5.4.1. Qualche dato sullo spostamento degli urbanisti e dei pianificatori in Europa

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

Il discorso attorno al quale si è sviluppata questa tesi riguarda un'approfondita analisi della figura e del ruolo del Pianificatore territoriale, confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi europei, cercando, inoltre, di individuare gli sbocchi professionali e le eventuali prospettive lavorative future.

Riuscire, però, a dare una definizione unica e definitiva di chi è il pianificatore e di che cosa si occupa, individuandone il relativo campo professionale, è un'impresa veramente difficile se non impossibile; infatti, nel corso della sua storia questa professione è stata spesso, se non sempre, al centro di numerosi studi e dibattiti che hanno coinvolto diversi professionisti, senza mai giungere, però, a una risposta finale e condivisa valida per tutti.

Il motivo di questa difficoltà si trova proprio nella complessità tipica di questa figura, caratterizzata da una grande varietà di profili e di discipline che spaziano in molti campi differenti; ciò è dovuto alle diverse radici che hanno caratterizzato le origini dell'urbanistica moderna e ai diversi metodi con cui sono state affrontate le varie problematiche, che hanno portato all'aggiunta, di volta in volta, di nuove competenze.

Nel tempo, questo continuo ampliamento del campo d'azione, dovuto alla necessità di affrontare problematiche sempre diverse, ha comportato la formazione di una figura professionale, il pianificatore, in continuo mutamento e molto flessibile, capace di affrontare ogni tipo di problematica e di relazionarsi con ogni tipo di soggetto.

Per riuscire, quindi, a comprendere chi sia oggi il pianificatore e quali siano le sue competenze, è stato necessario esaminare il dibattito che questa disciplina ha generato e le diverse definizioni che, nel tempo, sono state sviluppate; ciò ha permesso di creare un background che aiutasse a definire meglio il profilo del pianificatore e a capire, anche attraverso la consultazione di dizionari ed enciclopedie, come questa figura è vista e considerata, nel linguaggio tecnico e comune, ai giorni nostri.

Una volta inquadrata, in maniera generale, la figura del pianificatore, il lavoro si è concentrato sull'evidenziare le differenze che caratterizzano l'attività professionale nei diversi Stati europei; senza approfondire i diversi sistemi di pianificazione che caratterizzano ogni singolo Paese ma, piuttosto, cercando di capire quali siano i diversi percorsi professionali che li caratterizzano e che gli urbanisti e i pianificatori devono affrontare per esercitare la professione nei diversi sistemi nazionali.

Lo studio si è concentrato, in particolare, sul caso italiano poiché, pur essendo il sistema che dovremmo conoscere meglio, a oggi risulta essere un processo ancora molto confuso e che non è stato definito fino in fondo; questa confusione e questa incertezza derivano da anni di carenze professionali e di mancate tutele per la figura del pianificatore, in cui architetti, ingegneri e anche geometri si appropriavano, facendole proprie, delle competenze specifiche degli urbanisti, relegando la nostra professione ad un ruolo marginale e di secondo piano.

Nonostante la professione del pianificatore sia stata recentemente regolamentata, attraverso il DPR 328/2001, persistono ancora molte perplessità riguardo al percorso che bisogna fare per poter esercitare la professione e, soprattutto, quali siano le competenze specifiche e i campi d'azione professionali per i pianificatori junior e i pianificatori territoriali.

Per cercare di chiarire e di semplificare questi dubbi, si è deciso di partire da un'analisi delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato la pianificazione italiana, evidenziando quei

momenti che sono risultati fondamentali per la crescita e il riconoscimento della professione; successivamente, attraverso lo studio del Decreto 328 e di alcune sentenze e pareri professionali, si sono volute chiarire la differenza che ci sono tra architetti e pianificatori, distinguendo i settori professionali del nuovo Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (limitandoci, però, ad analizzare e confrontare solamente le due professioni che ci interessavano), i processi di abilitazione e di riconoscimento professionale, le competenze e gli oggetti dell'attività professionale.

Per completare lo studio del caso italiano si sono andati, poi, ad analizzare i dati dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) relativi ai numeri di studenti universitari che, negli ultimi anni, si sono iscritti (in Italia e presso il Politecnico di Torino) e che si sono laureati (in Italia) nei Corsi di Laurea in urbanistica e pianificazione. Per completare quest'analisi e per verificare il numero di professionisti effettivamente abilitati alla professione, sono stati controllati i dati riguardanti gli Esami di Stato (in Italia e presso il Politecnico di Torino), dal 2003 a oggi, confrontando, anche, il numero dei laureati rispetto a quello degli abilitati.

L'analisi sui diversi percorsi professionali nei diversi Paesi è, poi, proseguita con lo studio di alcuni casi europei per confrontare diversi percorsi professionali con quelli previsti dal sistema italiano; l'attenzione è ricaduta per diverse ragioni, tra cui la comprensione linguistica e la possibilità di reperire informazioni, utili per l'analisi, il confronto dei sistemi e delle procedure abilitative previste per gli urbanisti e per i pianificatori nel Regno Unito e in Francia.

Dopo una brevissima introduzione dei sistemi di pianificazione nazionali, l'attenzione è stata data all'esistenza, o meno, di processi di riconoscimento e di qualificazione professionale, alla presenza di ordini e, infine all'ambito professionale, indicando i campi lavorativi previsti per questa professione in quei Paesi.

Nell'ultima parte di questo lavoro, si è voluto parlare dell'enorme possibilità che l'Unione Europea, con la Direttiva 2005/36/CE, fornisce ai suoi cittadini, con la possibilità di poter vedere riconosciuto il proprio percorso formativo e professionale e, quindi, poter esercitare la propria professione in ogni Paese europeo.

L'UE, fin dalle sue origini, ha sempre sostenuto la libera circolazione dei lavoratori e delle persone all'interno del territorio europeo, lavorando affinché questo diritto fosse garantito a tutti i suoi cittadini; nel tempo sono stati approvati diversi sistemi e regolamenti che, assieme al lavoro della Corte di Giustizia, ai sistemi di armonizzazione della formazione di alcune professioni e al successivo riconoscimento dell'attività professionale, hanno permesso a sempre più persone di potersi spostare e lavorare nel territorio europeo.

1 - Introduzione alla figura del pianificatore territoriale

Per definire la figura del "pianificatore territoriale" si può partire dalla definizione di urbanistica che Bernardo Secchi dà nella "Prima lezione di urbanistica" (2000)¹, descrivendola come:

"(...) l'esito di convergenze, di pratiche e conoscenze con una lunghissima storia: come un grande albero, l'urbanistica ha radici in differenti direzioni e con diversa profondità storica e tende di continuo a coprire con le proprie fronde un territorio assai vasto."

Ma, se da una parte, questa ramificazione rappresenta un aspetto positivo, poiché la figura professionale dell'urbanista assume aspetti e ramificazioni in diversi campi, consentendo un ampio ventaglio di conoscenze, tecniche ed ambiti professionali, dall'altra genera confusione e uno stato di conflitto professionale, visto che non si riesce a stabilire in modo chiaro ed univoco quali siano, effettivamente, le competenze e gli sbocchi professionali propri di queste due professioni.

Per comprendere cosa sia oggi questa figura professionale e quali siano, quindi, le sue competenze presenti e, soprattutto, future possiamo cominciare aprendo un dibattito ideale nel quale confluiranno le idee e le opinioni dei massimi esponenti a riguardo.

1.1 - Il dibattito

Le domande fondamentali nel dibattito sull'urbanistica sono sempre state: *chi è l'urbanista? chi è il pianificatore territoriale? Cosa fa?*; sono state fornite negli anni molte e diverse definizioni che stanno a dimostrare che il dibattito non solo è vivace, ma è tutt'oggi aperto.

Se ci sono voluti più di cento anni per configurare l'urbanistica come disciplina autonoma, *"con proprio irriducibile oggetto e specifica metodologia conoscitiva ed operativa"*², è evidente che le definizioni date in questo lungo periodo vadano a toccare un ampio ventaglio di risposte, e che queste siano state condizionate e influenzate da innumerevoli fattori, quali ad esempio il periodo storico, l'ambiente culturale, il luogo e il tipo di formazione.

Sebbene questa pluralità di opinioni abbia comportato delle difficoltà per la creazione di una definizione univoca della professione, tuttavia ciò non rappresenta un elemento negativo poiché mostra l'interesse dei professionisti riguardo questa disciplina che è in continuo mutamento e alla ricerca di una propria identità.

Tale aspetto rende lo studio di questa disciplina ancora più interessante perché non vi è nulla di standardizzato e canonizzato per sempre, ma è mutevole e flessibile come lo sono le situazioni e le circostanze esterne che ne determinano il cambiamento e lo sviluppo.

Pertanto ciò che può essere valido oggi, non lo sarà fra dieci anni e certamente la figura del pianificatore territoriale è modificata e influenzata, non solo dallo scorrere del tempo, ma anche dai luoghi nei quali si trova a lavorare.

¹ SECCHI B., 2000, "Prima lezione di urbanistica", Gius. Laterza & Figli.

² ASTENGO G., 1966, "Urbanistica" in *Enciclopedia Universale dell'Arte* vol. XIV, Venezia, Sansoni.

Il tentativo di definire l'urbanistica, e poi in seguito la pianificazione, è presente fin dalla seconda metà dell'Ottocento: infatti, numerosi studiosi e tecnici cercarono di definire le caratteristiche, il campo d'azione e le competenze di questa nuova disciplina.

Tra i primi possiamo trovare Ildefonso Cerdà che, nella sua *Tèoria General de la Urbanizaci3n*, analizza la terminologia pi3 idonea da usare per indicare questa nuova disciplina, definendola come l'“insieme degli atti che tendono a creare un raggruppamento di costruzioni e a regolarizzare il loro funzionamento, cos3 come designa l'insieme dei principi, dottrine e regole che si devono applicare perch3 le costruzioni e il loro raggruppamento, invece di reprimere, indebolire e corrompere le facolt3 fisiche, morali e intellettuali dell'uomo che vive in una societ3, contribuiscano a favorire il suo sviluppo e ad accrescere il benessere sia individuale che pubblico”³, e indicando con “urbatizzatore” (l'urbanista) colui che deve applicare e sviluppare questa disciplina.

Negli anni si sono susseguite svariate definizioni, influenzate anche dal diverso modo e dal differente significato con cui questa disciplina era, ed 3 tuttora, concepita all'interno dei diversi ambienti nazionali che hanno determinato lo sviluppo e conseguentemente il dibattito sull'urbanistica e sull'urbanista, ciascuno secondo il proprio sistema giuridico e secondo le proprie concezioni tecniche.

Infatti, leggendo l'analisi fatta da Astengo sulla “*Nomenclatura essenziale*”⁴ o quella di Carta su “*una biografia culturale dei termini*”⁵, possiamo notare come le influenze nazionali determinino termini, significati e applicazioni della disciplina, influenzandone l'approccio e lo sviluppo professionale.

Il dibattito 3 proseguito anche durante il novecento e per molto tempo la definizione data dell'urbanistica la collocava a met3 tra “*arte e tecnica della costruzione*”⁶, lasciandola, in sostanza, nell'orbita d'azione dell'architettura, se non per la differenza di scala degli interventi; questa tesi era sostenuta anche da Le Corbusier che, riguardo la figura dell'urbanista, nel 1920 affermava che “*l'urbanista non 3 altri che l'architetto*”⁷.

Nonostante diversi autori avessero cominciato a intuire, fin dall'inizio del novecento, la separazione tra architettura e urbanistica, nel 1934 Pierre Remaury affermava ancora che l'urbanistica “*coincide con l'architettura, di cui non 3 altro che un'estensione su di un piano generale*”⁸, contribuendo a prolungare la disputa e il dibattito tra architetti e pianificatori.

Sempre negli anni '30, Alfred Agache sosteneva che il ruolo dell'urbanista era semplicemente quello di “*tradurre in proporzioni, volumi, prospettive e profili le diverse proposte suggerite da ingegneri, economisti, igienisti e finanzieri*”⁹, relegandolo al ruolo di “interprete”, dipendente da altre discipline.

Il pensiero espresso da G3o Ford, nel 1920, afferma, invece, che “*l'urbanistica 3 la scienza, l'arte, di applicare la pratica previsione all'elaborazione e al controllo di tutto ci3 che entra*

³ CERDÀ I., *Teoria General del la Urbanizaci3n*, pag. 30, cit. in VENTURA F., 1999, “*L'istituzione dell'urbanistica. Gli esordi italiani*”, Alfani, Firenze, pubblicato sul sito: <http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/520/0/44/>

⁴ ASTENGO G., 1966, “*Urbanistica*” in *Enciclopedia Universale dell'Arte vol. XIV*, Venezia, Sansoni.

⁵ CARTA M., 2003, “*Teorie della pianificazione; questioni, paradigmi e progetto*”, Palermo, Palumbo.

⁶ Vedi nota 4.

⁷ LE CORBUSIER, 1960, “*Maniera di pensare l'urbanistica*”, Roma-Bari, Laterza, pubblicato sul sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

⁸ Remaury P., rivista “*Urbanisme*”, Parigi, 1934, cit. in ASTENGO G., “*Urbanistica*” in *Enciclopedia Universale dell'Arte vol. XIV*, Venezia, Sansoni, 1966, pubblicato sul sito: <http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/666/1/44>

⁹ Vedi nota 8.

nell'organizzazione materiale di un'agglomerazione umana e di ciò che la attornia", anticipando di parecchi anni il concetto che *"il campo d'azione dell'urbanista è illimitato"*¹⁰ e che non si dovesse occupare solo nuclei insediativi ma anche di tutto il territorio circostante; posizione in netto contrasto con il lavoro degli urbanisti di quegli anni che concentravano il loro impegno e il dibattito internazionale sulle questioni legate alla casa e al quartiere, attraverso la sperimentazione del periodo razionalista.

Sempre degli anni trenta sono due definizioni, di Joyant (1934) e di Elgoetz (1935), che riconoscono il ruolo più ampio dell'urbanista e del pianificatore, riconoscendone la complessità e la multidisciplinarietà: il primo, infatti, afferma che *"[l'urbanistica] è il punto di convergenza di arti e scienze assai diverse"*; mentre il secondo afferma che è *"una scienza che abbraccia molteplici branche"*¹¹.

Dalla seconda metà del Novecento, con il nuovo sviluppo urbanistico iniziato negli anni cinquanta, diversi furono gli interventi e le dichiarazioni attorno alla figura del pianificatore, che generarono molte teorie e diversi approcci alla materia caratterizzandone gli sviluppi e l'evoluzione negli anni futuri.

Sebbene il confronto internazionale fosse ormai avviato da diversi anni, il dibattito italiano sul ruolo dell'urbanistica e sulla definizione del pianificatore urbano tardò ad attivarsi, anche se dei primi tentativi erano cominciati già all'inizio del secolo, con diversi interventi e con le prime conferenze degli anni venti.

Infatti, è solo negli anni cinquanta che Giorgio Rigotti afferma che l'urbanistica svolge *"il suo lavoro in base a una valutazione completa delle forze attuali e di quelle potenziali"*, ciò comporta che *"uno dei compiti principali dell'urbanista (...) è quello di impedire uno sviluppo organizzativo a scatti o a impulsi improvvisi, e di facilitare invece una trasformazione graduale e controllata degli elementi che compongono il piano"*¹².

Nonostante la dichiarazione di Rigotti, in Italia il dibattito entrò nel vivo della discussione solo in seguito, negli anni sessanta, in un periodo ben preciso e segnato dalla visione di Giovanni Astengo e dalla sua determinazione ad aprire una scuola per pianificatori, la prima in Italia, capace di formare urbanisti destinati ad *"occupare in massa gli uffici di comuni, provincie e regioni, con capacità e consapevolezza critica nuova"*¹³.

In seguito Astengo, nel tentativo di chiarire ancora la separazione tra la figura dell'architetto e quella del pianificatore, ritenne opportuno *"ribadire (...) la sostanziale differenza che intercorre tra una professione [quella dell'architetto] in origine quasi esclusivamente svolta per la clientela privata (...) ed un tipo di prestazione professionale, quella dell'urbanista, svolta ad esclusivo servizio dell'Ente pubblico (...) la sostanziale differenza professionale è convalidata dal fatto che il progettista edile (...) ha il compito di redigere un progetto finito, mentre il progettista urbanista svolge il compito delicato di consulente e interprete, sia pure con autonomia e responsabilità proprie, del mandato pubblico"*¹⁴. Parole non molto distanti

¹⁰ Vedi nota 8.

¹¹ Vedi nota 8.

¹² RIGOTTI G., 1956, "Urbanistica, la composizione", Torino, Utet, pubblicato sul sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

¹³ CIACCI L., *L'insegnamento dell'urbanistica in Italia. Ricucire lo strappo e...andare oltre*, pubblicato sul sito: <http://www.planum.net/l-insegnamento-dell-urbanistica-in-italia-ricucire-lo-strappo-e-andare-oltre>.

¹⁴ ASTENGO G., Lettera al Presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Preganziol, 5 marzo 1981, pubblicato sul sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

dalla dichiarazione fatta da Faludi nel 1973, in cui affermava che la pianificazione non era altro che *"l'applicazione del metodo scientifico alla decisione politica"*¹⁵.

Più recentemente Bernardo Secchi, riguardo alla particolarità della figura e sul ruolo del pianificatore, afferma che *"l'azione dell'urbanista è stata a lungo rappresentata come ciò che pone fine a un inesorabile processo di peggioramento delle condizioni della città o del territorio"*¹⁶, specificando poi che il pianificatore *"è un personaggio che lancia delle idee e costruisce dei progetti di città; questi progetti hanno la possibilità di diventare realtà solamente se sono condivisi (...)"* dall'amministrazione e accettati dalla popolazione; sono proprio queste caratteristiche di progettazione, dialogo e condivisione che, secondo Secchi, rendono *"l'urbanista (...) un mestiere particolare"*¹⁷.

Infine, Attilio Belli tenta di dare una risposta alla domanda *"ma cosa fa?"* piuttosto che soffermarsi sulla figura, affermando che l'urbanista fa diverse cose: *"descrive lo stato della città e del territorio nelle sue molteplici espressioni; ne costruisce ipotesi di trasformazione (...); ne valuta la rispondenza alle esigenze sociali; stima le risorse necessarie alle trasformazioni ipotizzate; suggerisce regole, strategie e procedure, anche sulla base di piani e progetti; tenta di facilitare il dialogo istituzionale e sociale (...)"* aggiungendo che *"non è l'oggetto preso in considerazione – la città e il territorio- che attribuisce l'identità di urbanista, ma il modo utilizzato da alcuni specifici esperti per "trattarlo" e gli obiettivi che vengono posti"*¹⁸.

Accanto a questa infinità di definizioni, il mondo culturale e accademico ha cercato nei congressi e nei dibattiti internazionali che si sono svolti in questo secolo, di dare una definizione chiara ed esaustiva del pianificatore; a testimonianza di quanto l'argomento sia oggetto di discussione e di confronto, anche nell'ambiente italiano, si può pensare ai molti congressi che si sono tenuti riguardo questo tema.

Tra questi possiamo citare l'ultimo convegno del "Coordinamento nazionale tra i Corsi di Laurea in pianificazione e urbanistica", sul tema del "Creare il nostro futuro", che si è tenuto l'8 novembre 2016 a Empoli in occasione della Giornata Mondiale dell'Urbanistica, affrontando temi legati alle opportunità per le facoltà di urbanistica e pianificazione, per il territorio e per le istituzioni¹⁹.

Altri esempi possono essere rappresentati dalle innumerevoli riviste specialistiche che si occupano delle diverse tematiche legate alla figura del pianificatore, collaborando spesso con associazioni di urbanisti, come ad esempio "Urbanistica Informazioni" che all'interno della rivista ha messo a disposizione di Assurb (Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali) alcune pagine per discutere sul ruolo e sull'attività dei laureati in urbanistica²⁰.

¹⁵ Vedi nota 5.

¹⁶ SECCHI B., 2000, "Prima lezione di urbanistica", Laterza, Roma-Bari, pubblicato sul sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

¹⁷ SECCHI B., Intervista del 22 gennaio 2002, Rai Educational, ora in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche. Citazione consultabile presso il sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

¹⁸ BELLÌ A., "Chi è il vero urbanista", in Corriere del Mezzogiorno, 27 agosto 2003, pubblicato sul sito: <http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

¹⁹ Il convegno è visionabile per intero presso il canale youtube dei Corsi di Laurea in Pianificazione ed Urbanistica dell'Università degli studi di Firenze con sede ad Empoli (CdL Pianificazione Empoli) presso il sito: https://www.youtube.com/channel/UCh1HyOJz2rnMw_3pF8dBsbg.

²⁰ G. De Luca ha raccolto, nel novembre 2016, gli interventi pubblicati sulla rivista in un unico book pubblicato sul sito: http://www.urbanisti.it/attachments/article/742/Assub%20Book%202006_2016%20articoli.pdf

1.2 - Com'è definito il pianificatore nel senso comune

Come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente, nel corso della breve storia di questa disciplina diversi studiosi, teorici e professionisti, hanno tentato di dare una definizione della figura del pianificatore, cercando di delinearne le caratteristiche ed evidenziarne gli sviluppi. Tuttavia è impossibile giungere a una definizione univoca e assoluta per il suo carattere flessibile e mutevole.

Sebbene all'interno del mondo accademico e tecnico si sia riuscito, nel corso di questo secolo e attraverso diverse analisi e diverse definizioni, a tracciarne un quadro indicativo di massima, al di fuori di quest'ambiente, ancora molti ignorano cosa sia l'urbanistica e di cosa si occupi il pianificatore, poiché non vi è ancora una corretta percezione e una piena consapevolezza di questa professione e di questa scienza.

Sicuramente hanno generato questa confusione le innumerevoli ramificazioni della professione del pianificatore, ma anche le molteplici e diverse definizioni contenute nei dizionari e nelle enciclopedie.

Cercando, infatti, le parole "*pianificazione urbanistica*" o "*pianificazione territoriale*" sul vocabolario on-line della Treccani, queste non risultano come termini autonomi, ma vengono definite successivamente come estensione della parola "*pianificazione*"; la *pianificazione urbanistica* è definita come "*organizzazione dei centri di insediamento (città e nuclei rurali), volta a controllare e programmare le destinazioni d'uso del suolo e la distribuzione sul territorio di infrastrutture e servizi*", mentre la *pianificazione territoriale* come "*programmazione tesa a tutelare il patrimonio naturale e storico-artistico, a coordinare le più significative infrastrutture di interesse nazionale e a individuare le nuove aree di sviluppo residenziale e produttivo*"²¹.

L'*urbanistica* è definita, dallo stesso vocabolario, in senso stretto come "*attività di creazione e sistemazione dei centri urbani*", mentre in senso più ampio e attuale, come:

*"disciplina (sorta come scienza autonoma alla fine del Settecento, in seguito alla rivoluzione industriale) che ha per oggetto l'analisi del territorio in generale e la messa a punto dei mezzi tecnici, legislativi, amministrativi, politici, finalizzati alla progettazione, o all'adeguamento a nuove esigenze, sia di centri urbani sia di infrastrutture, che si avvale dell'apporto delle scienze economiche, statistiche, sociali e tiene conto delle modificazioni che le nuove strutture generano nell'ambiente"*²².

Queste definizioni sono chiare per gli specialisti, ma non forniscono un quadro definito ed esaustivo delle attività e delle competenze dell'urbanistica e dell'urbanista a un pubblico più vasto ma meno competente; in generale non è, infatti, ovvio quali siano le specifiche mansioni del pianificatore territoriale.

Andando, invece, a svolgere la stessa analisi in manuali più tecnici e specialistici, le definizioni fornite sono più dettagliate e si ha una avere un'immagine più ampia, anche se non ancora precisa e puntuale.

²¹ Sito: <http://www.treccani.it/vocabolario/pianificazione/>

²² Sito: <http://www.treccani.it/vocabolario/urbanistica/>

Infatti, alla voce "urbanistica" dell'*Enciclopedia dell'Architettura Garzanti*²³, il risultato è sicuramente diverso anche se molto discorsivo e più incentrato sulla storia dell'urbanistica, ma consultando il sito *eddyburg.it*²⁴ se ne trova il seguente estratto:

*"Disciplina che si occupa dello studio, della progettazione e della trasformazione delle aree urbane secondo criteri razionali; termine che indica sia l'analisi dell'ambiente insediativo dell'uomo, sia la sua progettazione. [...] Tecnica ed arte del progettare e costruire centri urbani e quartieri residenziali nei quali la vita possa svolgersi nelle più favorevoli condizioni possibili. Questa disciplina opera studi scientifici sulla città e sul territorio, che convergono nella " pianificazione fisica", che si occupa dell'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed urbane. L'urbanistica ricorre ai contributi di altre discipline, come le scienze ambientali, biologiche, sociali, etiche, psicologiche; il metodo di indagine da essa utilizzato, l'analisi quantitativa, le teorie dei sistemi, le indagini territoriali a scala ampia, quelle sugli usi del suolo vengono sottoposti ad un'interpretazione critica che tende a chiarire quali siano le dimensioni fondamentali del progetto urbanistico; i principali strumenti di quest'ultimo sono le norme giuridiche, i regolamenti edilizi, la composizione urbanistica e la zonizzazione, cioè la suddivisione del territorio in ambiti omogenei dal punto di vista funzionale."*²⁵.

Sempre nell'enciclopedia Garzanti non c'è il termine "pianificazione territoriale" tra quelli consultabili, mentre sotto il termine *territorio*, parlando della sua organizzazione, troviamo:

"il territorio si organizza sotto l'aspetto analitico attraverso la localizzazione, i processi di iscrizione materiale di attività e cose nello spazio in forma di centri nodali con relative superfici di influenza e reti di interazione, e sotto l'aspetto esistenziale attraverso l'articolazione in luoghi, ovvero in porzioni di spazio investite di valori culturali (simboli pubblici) o emozioni private (campi d'attenzione).

In anni recenti è divenuto familiare il concetto di organizzazione del territorio, inteso come azione volontaria di organizzazione dell'ambiente naturale e sociale attraverso la pianificazione.

*Il territorio è uno spazio fisico, organizzato per mezzo di leggi, consuetudini ecc. in relazione alle esigenze di convenienza civile di una data popolazione [...]"*²⁶.

Consultando, invece, il *Dizionario di Urbanistica*²⁷, emergono numerose definizioni dei termini che stiamo studiando, tecniche e molto più sintetiche; alla voce "urbanistica" si legge:

"è insieme la scienza la tecnica e l'arte del dare un assetto razionale agli abitati secondo "piani" regolatori generali (comunali o intercomunali) ed attuativi che mirano ad assicurarvi le migliori condizioni insediative e le necessarie opportunità di lavoro alla popolazione. In senso lato e agli stessi fini è insieme la scienza, la tecnica e l'arte dell'assetto razionale di un territorio. È la scienza che studia la storia, l'evoluzione, lo sviluppo, le caratteristiche delle città e il modo di combinarle in maniera coerente con i fini che si vogliono raggiungere".

La definizione di "pianificazione", che è descritta genericamente come un'azione che "consiste nel progettare l'assetto ambientale e nel concepire e organizzare gli interventi edilizi e urbanizzativi del territorio, a fini umani e sociali", è suddivisa in più ambiti:

- pianificazione urbana

²³ AAVV., *Enciclopedia dell'Architettura Garzanti*, Garzanti Editore, Milano, 1996.

²⁴ Un sito internet dedicato alla "promozione" e alla "conoscenza" dell'urbanistica sotto tutti i suoi aspetti.

²⁵ Sito: <http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/500/0/44/>

²⁶ Vedi nota 22.

²⁷ COLOMBO G., 1991, *Dizionario di Urbanistica*, Pirola, Milano.

"è la metodologia operativa con cui l'amministrazione comunale - con un insieme di decisioni concertate e successive - definisce l'assetto e lo sviluppo della città",

- pianificazione territoriale

"concerne l'arte e la tecnica di organizzare un determinato territorio per realizzarvi una distribuzione spaziale della popolazione e delle sue attività che sia equilibrata e in armonia con le risorse disponibili, nel pieno rispetto dell'ambiente",

- pianificazione territoriale integrata

"è un processo di pianificazione del territorio che attribuisce rilevanza, oltre che alle variabili socio-economiche, anche alle variabili ambientali, ai fini della difesa del territorio sia da eventi naturali (terremoti, frane, valanghe, alluvioni, ecc.) sia da eventi indotti da comportamenti e/o da sistemi di azione della comunità, aventi origine sociale, economica e culturale, come l'abbandono dei pascoli, l'urbanizzazione di aree ad alto rischio, il depauperamento del manto boschivo, l'aumento e la concentrazione delle superfici impermeabilizzate, l'estensione delle canalizzazioni, la costruzione di dighe, ecc.".

Cercando le definizioni dei medesimi termini in enciclopedie e vocabolari di altri paesi europei, in particolare di Francia e Regno Unito, la situazione non è molto diversa da quella finora descritta.

Infatti, la voce "urbanisme" del Dizionario Larousse, recita:

"Art, science et technique de l'aménagement des agglomérations humaines.

Ensemble des règles et mesures juridiques qui permettent aux pouvoirs publics de contrôler l'affectation et l'utilisation des sols. (Divers plans d'urbanisme sont élaborés à cet effet: schéma directeur, plan d'occupation des sols, etc.)"²⁸.

L'espressione "aménagement du territoire" è definita come una:

"politique consistant à rechercher, dans le cadre géographique national, la meilleure répartition des activités économiques en fonction des ressources naturelles et humaines"²⁹.

Invece, svolgendo la stessa ricerca nell'Enciclopedia Larousse, i risultati sono più ampi e completi: infatti, per il termine "aménagement", oltre a ripetere la definizione data per l'aménagement du territoire, aggiunge, escludendo l'evoluzione storica, che

"consiste, par une action volontariste de l'État, à répartir harmonieusement sur le territoire national les hommes, les activités, les outils d'éducation, les infrastructures de transport. Cette politique s'inscrit donc en opposition avec les lois économiques du simple jeu de marché. Elle se veut correctrice des déséquilibres géographiques, entre régions, entre villes et campagnes, entre zones dynamiques et zones déshéritées. Elle va souvent de pair avec la planification"³⁰.

Che il dibattito sia non solo aperto ma vivace è dimostrato dalla definizione che del termine "urbanisme" fornisce l'enciclopedia on-line Universalis:

"est à la fois la science et l'art de l'ordonnancement urbain, est technique en tant que science, et création sociale en tant qu'art. Il exprime la volonté d'être et de paraître d'une [société](#). Comme tel, il est œuvre des maîtres de cette société, dont il affirme à la fois le triomphe et le goût. Mais il est aussi image de la société et de ses aspirations.

²⁸ Sito: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/urbanisme/80668?q=urbanisme#79723>.

²⁹ Sito: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/am%C3%A9nagement/2777/locution?q=l%27am%C3%A9nagement_du_territoire/168197.

³⁰ Sito: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/am%C3%A9nagement_du_territoire/20390.

À société aristocratique, un urbanisme noble, consacrant la domination d'une société cultivée quelles que soient les origines de ses ressources, rente foncière ou profits commerciaux. À société d'affaires, un urbanisme de prestige financier et d'ordre social: la City de Londres. À société démocratique ou se définissant comme telle, un urbanisme de logement et de consommation offrant le maximum de services au maximum d'usagers. Mais on ne saurait séparer société et économie. L'urbanisme est en même temps création de l'économie et de la société. Quand le point de rupture est atteint entre économie et société, il n'y a plus d'urbanisme, ou il n'y a plus qu'un urbanisme de catégorie sociale: c'est le cas limite des villes du Tiers Monde où se gonflent les rangs d'une «subsociété» sans fondement économique, qui n'a accès à un urbanisme de faveur et de misère que par un transfert de ressources pour limiter la lèpre de l'habitat «sous-intégré», ou «non intégré». À vrai dire, la question se pose différemment selon que l'on voit dans l'urbanisme l'image d'une société ou l'œuvre d'une société. La nuance peut paraître subtile: elle sépare cependant un bilan intégrant actif et passif, œuvres et lacunes, d'une réalisation globale ou partielle qui aboutit finalement à l'image. Le cycle est bouclé, de l'image à l'action et de l'action à l'image, mais l'approche reste fondamentalement différente³¹.

Le definizioni del Cambridge Dictionary sono, invece, molto sintetiche:

il "town planning" è:

"the planning of the way in which towns and cities are built in order to make them pleasant to live in"³²;

mentre per "planning" si intende:

"the process of deciding how land in a particular area will be used and designing plans for it"³³.

L'Enciclopedia Britannica alla voce "urban planning" fornisce una trattazione articolata e completa:

"design and regulation of the uses of space that focus on the physical form, economic functions, and social impacts of the urban environment and on the location of different activities within it. Because urban planning draws upon engineering, architectural, and social and political concerns, it is variously a technical profession, an endeavour involving political will and public participation, and an academic discipline. Urban planning concerns itself with both the development of open land ("greenfields sites") and the revitalization of existing parts of the city, thereby involving goal setting, data collection and analysis, forecasting, design, strategic thinking, and public consultation. Increasingly, the technology of geographic information systems (GIS) has been used to map the existing urban system and to project the consequences of changes"³⁴.

1.3 - Una figura flessibile e mutevole

³¹ Sito: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/urbanisme-urbanisme-et-societe/>.

³² Sito: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/town-planning>.

³³ Sito: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/planning>.

³⁴ Sito: <https://www.britannica.com/topic/urban-planning>.

Nei decenni successivi alla nascita dell'urbanistica moderna la figura dell'urbanista, prima, e del pianificatore, poi, ha subito notevoli cambiamenti che l'hanno condotto, nell'arco di un secolo, a mutare profondamente la sua natura iniziale. Ciò ha generato quella mutevolezza e quella flessibilità che caratterizzano questa figura e che la rendono una professione in continuo divenire; infatti, come evidenzia Giovanni Michelucci che nel 1951, in occasione del Convegno sull'Insegnamento dell'urbanistica promosso dall'INU, "*è meglio discutere di uno sgabello che di urbanistica*"³⁵.

Se la flessibilità è il risultato di una continua interazione tra la pianificazione territoriale e gli elementi della città e del territorio in un continuo scambio d'informazioni e d'influenze, la molteplicità e la continua evoluzione di questa disciplina derivano, soprattutto, dalla diversità delle problematiche e dei temi presenti fin dalle sue origini, che ne hanno influenzato le diverse "radici".

Nel corso degli anni, in base anche alle diverse problematiche che, di volta in volta, emergevano, il pianificatore ha sempre dovuto allargare il proprio bagaglio di competenze e di conoscenze, avvalendosi del supporto dei tecnici o facendo propri gli approcci, le tecniche e i metodi di altre professioni.

Subito l'oggetto dell'interesse e dell'attività dell'urbanista si è dovuto ampliare, affiancando all'iniziale ideologia di equità sociale le diverse esigenze economiche e demografiche, tenendo inoltre in considerazione la complessità del sistema urbano e le innovazioni tecnologiche della seconda metà dell'ottocento.

L'urbanista da una parte si è trovato di fronte alla necessità di progettare una nuova rete di vie di comunicazione e d'infrastrutture, dall'altra ha voluto tutelare e preservare l'identità storica e artistica delle città, non tralasciando gli spazi comuni.

Negli anni successivi, con il continuo sviluppo della città e del territorio, con l'evoluzione della scala d'intervento, con le innovazioni ideologiche e, infine, con l'evoluzione delle tecnologie e degli strumenti, il pianificatore non ha mai smesso di ampliare il proprio campo d'azione e l'ambito del suo sviluppo e della sua crescita professionale.

Se da una parte, ad esempio, l'ampliamento della scala d'intervento determinava un maggiore sfruttamento del territorio e, quindi, una maggiore attenzione verso lo studio dello sviluppo metropolitano, dei modelli urbani e dei sistemi di trasporto, dall'altra cresceva l'attenzione nei confronti della tutela dei beni culturali e delle aree naturali; ciò ha comportato negli anni l'esigenza di nuovi strumenti legislativi e tecnici e di altre figure professionali che, a loro volta evolvendosi, hanno ampliato ancora di più il ventaglio delle competenze.

Non sono solo le tecniche e gli ambiti d'applicazione che hanno determinato l'ampliamento della disciplina, poiché un ruolo fondamentale è stato giocato anche dall'evoluzione tecnologica con l'uso di nuovi strumenti, come ad esempio il GIS, e con l'introduzione di nuove figure specializzate, capaci di sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi strumenti.

Come abbiamo visto, quindi, la molteplicità rappresenta il valore aggiunto di questa professione rendendola, proprio per questo suo carattere mutevole, complessa e allo stesso tempo affascinante; oggi, infatti, le capacità e le competenze del pianificatore spaziano in moltissimi aspetti dell'organizzazione e della progettazione della città, da quelli economici, sociali, geografici, tecnologici, politici, legislativi e organizzativi, a quelli più tecnici e più specialistici.

³⁵ PAVIA R., 2005, "*Le paure dell'urbanista*", Maltemi, Milano.

Tracciare, a questo punto, un'ipotetica mappa in cui segnare tutte le ramificazioni, le discipline e le competenze legate alla figura del pianificatore oppure darne un'unica definizione è compito assai difficile.

Un contributo fondamentale per comprendere meglio la vastità e la complessità della materia urbanistica, e dei campi d'azione del pianificatore, ci viene fornita da Franco Archibugi che, nel 1992, utilizzando il termine "Planologia" cerca di fare un quadro complessivo delle diverse tematiche e dei diversi ambiti che vanno a formare la "scienza della pianificazione" (planning science)³⁶.




Fig. 1 - La galassia della pianificazione (Archibugi, 1992, da M. Carta, "Teorie della pianificazione")

Questa, è descritta come una "galassia" di discipline e di ramificazioni che convergono in alcuni approcci distinti, in "quattro classi principali di contributi" come riporta Carta, che nei suoi testi ("Teorie della pianificazione territoriale e urbanistica" e "Pianificazione territoriale e urbanistica") ne fornisce una dettagliata descrizione³⁷. Queste classi sono:

- la teoria della pianificazione come dottrina, rappresentata soprattutto dai contributi di Faludi;
- la teoria della pianificazione come amministrazione e come produzione di decisioni, rappresentata dai primi contributi di Amitai Etzioni;
- la teoria della pianificazione come consenso, alimentata dagli studi di James Buchanan e Mancur Olson;
- la teoria della pianificazione sistemica, in cui convergono i contributi di Anthony James Catanese.

1.4 - Una pluralità di radici

³⁶ CARTA M., 2003, "Teorie della pianificazione; questioni, paradigmi e progetto", Palumbo, Palermo.

³⁷ Vedi nota 36.

Per riuscire a comprendere fino in fondo il carattere flessibile e mutevole che caratterizza la figura del pianificatore, appare utile fare una veloce analisi della storia e delle origini di questa professione che, nonostante sia stata ufficializzata solo recentemente, è sempre esistita e ha influenzato e regolato la cultura urbana e lo sviluppo territoriale, affrontando e cercando di risolvere, nel corso dei secoli e delle differenti culture, le stesse problematiche che ci sono oggi, ad esempio l'organizzazione del territorio, lo sviluppo della città e la sua riqualificazione, tenendo sempre conto della gestione degli spazi pubblici e del rapporto tra la popolazione e l'ambiente in cui vive.

Una prima e importante definizione delle origini della figura del pianificatore è stata fornita da Astengo alla voce "Urbanistica" della Enciclopedia Universale dell'Arte (vol. XIV), nella quale egli afferma che, nonostante l'urbanistica moderna così come siamo abituati a conoscerla si sia formata solamente durante il secolo scorso, le sue origini, anche se ancora nella sua forma primitiva ed elementare, possono essere individuate *"fin dalle culture più arcaiche"*, infatti, *"non vi è gruppo umano o comunità o società locale, grande o piccola e comunque organizzata, che non abbia creato un proprio artificiale di vita"*³⁸.

Fin dalla prima comparsa dei villaggi e dei nuclei insediativi, quindi, sono sempre state presenti una cultura della città e una figura che si occupava di scegliere il luogo più adatto in cui far sorgere il futuro nucleo urbano, distinguendo il territorio della "polis" e dei terreni agricoli circostanti dalla rete stradale, dalla localizzazione degli edifici più importanti, dei luoghi di culto, delle opere e delle strutture difensive, in relazione anche alle diverse funzioni che la città assumeva.

Nonostante la crescita caotica delle città del mondo greco e del mondo latino, sia la polis sia la urbs avevano dei modelli che ne regolavano in modo preciso la fondazione e lo sviluppo, distinguendo i diversi luoghi in base alle funzioni che detti topoi dovevano svolgere, controllandone infine la crescita attraverso dei veri e propri regolamenti.

La struttura delle città romane, costruite in modo assolutamente geometrico secondo la distinzione del cardo e del decumano derivante dal modello dell'accampamento militare, ha influenzato per molto tempo il metodo di costruzione e di sviluppo di molte città europee e, anche se molto tempo dopo, l'evoluzione di nuove città.

Nell'età comunale si verificò la rinascita dei centri urbani e la riqualificazione dei vecchi luoghi simbolo e delle aree monumentali, che originò una nuova spinta migratoria dalle campagne alle città, che crebbero attorno ai nuovi luoghi simbolo della rinata realtà cittadina comunale.

Con il riaffermarsi della vita urbana, quindi, si determinano nuovi modelli culturali e sociali che *"ristrutturano il territorio europeo"*³⁹ secondo due diversi modi, il primo, pianificato, improntato al recupero e alla riattivazione di vecchi nuclei urbani, il secondo, alla creazione ex novo di nuovi centri abitati, che tutt'oggi possiamo ammirare, secondo criteri e logiche insediative spontanee.

I nuovi caratteri della vita e della struttura della città medievale, insieme a un nuovo modo di intendere lo spazio pubblico, determinarono uno sviluppo del tessuto cittadino che, nonostante *"gli elementi della strutturazione urbana derivano ancora, sostanzialmente, da quelli della cultura greco-romana"*, evidenziarono questo nuovo modello di città, in cui *"la struttura urbana traduce in pratica questo dinamismo esaltando nel suo tessuto i percorsi ed i luoghi d'incontro"*.

³⁸ Vedi nota 4.

³⁹ Vedi nota 4.

Nonostante lo straordinario sviluppo urbano che caratterizzò molte città europee verso la fine del XIII secolo, all'inizio del Rinascimento, non ci furono, come afferma sempre Astengo, *"operazioni cospicue di ristrutturazione o di ampliamento degli insediamenti esistenti"*; tuttavia questo periodo fu segnato da una vera e propria teorizzazione culturale, architettonica ed urbanistica attorno all'idea della "città ideale".

Questo nuovo approccio ha le sue radici sia in una rinnovata scoperta del mondo classico, greco e latino, in cui la struttura della città doveva esprimere attraverso l'armonia e la proporzionalità della sua architettura, un perfetto ordine, sia in una nuova concezione dello spazio urbano, più ordinato e razionale, che superasse il vecchio modello medievale e che rispecchiasse il potere politico ed economico del "signore" e della città.

Quest'ambiente culturale e politico generò, oltre a numerosi tentativi teorici ad opera delle più grandi menti dell'epoca, anche l'idea di dare una nuova forma alla città attraverso la realizzazione di un nuovo assetto urbano, che trasformò completamente la vecchia città medievale attraverso la realizzazione di nuovi spazi pubblici e di nuovi assi viari, rettilinei e più ampi, contraddistinti dalla simmetria e dal decoro urbano attraverso un attento studio della posizione e della prospettiva.

Anche se le teorie urbanistiche del XV secolo si *"esauriscono in astratte e raggelate esercitazioni formali"*⁴⁰, nell'arco di pochi decenni, nel campo pratico queste continuano a svilupparsi, creando innumerevoli esempi di rinnovamento urbano, di ampliamento e arrivando, anche, alla realizzazione di nuovi insediamenti, per lo più a scopo difensivo.

Il modello rinascimentale di assetto urbano, insieme alle teorie e ai modelli utopistici sviluppatisi in quegli anni, continua a influenzare la crescita delle città anche durante i secoli successivi; infatti, seguendo questo nuovo modello la città continua a crescere e ad ampliare il proprio tessuto urbano, rispettando le simmetrie e le nuove prospettive sceniche, migliorando inoltre la disposizione degli spazi, e affiancando al *"tracciato regolare di strade e piazze [...] la regolarità architettonica degli edifici [...] fino a trasformare la città in teatro"*⁴¹.

La città continua, quindi, inesorabilmente a crescere e a espandersi, cambiando definitivamente il suo aspetto, sovrapponendo completamente la trama barocca alla vecchia città, cancellandola definitivamente ed espandendosi anche all'esterno delle aree urbane, oltre i limiti cittadini.

Questa nuova dimensione urbana, insieme ai cambiamenti tecnici e sociali che stanno avvenendo in quegli anni, getta le basi, come afferma Benevolo ne *Le origini dell'urbanistica moderna*, per la futura crisi della città e per il radicale, e drastico, cambiamento urbano, che porterà ad un notevole mutamento della forma e della concezione della città e alla nascita dell'urbanistica moderna; egli, infatti, afferma che:

*"l'urbanistica moderna non nasce contemporaneamente ai processi tecnici ed economici che fanno sorgere e trasformare le città, ma si forma in un tempo successivo, quando gli effetti quantitativi delle trasformazioni in corso sono divenuti evidenti ed entrano in conflitto fra loro, rendendo inevitabile un intervento riparatore"*⁴².

In questo contesto si crearono i presupposti sia per la modifica di molte antiche città, che ebbero una crescita smisurata, sia per la nascita di nuove città, nate appositamente per rispondere alle nuove esigenze economiche e lavorative.

⁴⁰ Vedi nota 4.

⁴¹ Vedi nota 4.

⁴² Benevolo L., 1989, *Le origini dell'urbanistica moderna*, editori La Terza, Roma-Bari.

Infatti, fu necessario rinnovare, o creare ex novo, una rete di vie di comunicazione per il trasporto delle merci, modificando drasticamente il paesaggio territoriale e urbano, ciò comportò delle trasformazioni talmente rapide che *"fece cambiare modo di vivere alla popolazione e alterò l'utilizzazione dei suoli e dello stesso paesaggio"*⁴³; la velocità senza precedenti di queste trasformazioni, con l'assoluta novità dei fenomeni, non fece comprendere immediatamente l'importanza e la gravità dei problemi derivanti dai cambiamenti in corso sul territorio e sulla società, influenzando anche la distribuzione degli abitanti sul territorio e non riuscendo più a contenere l'espansione dei nuovi estesissimi quartieri.

In riferimento a questi aspetti Benevolo afferma, infatti, che:

*"questo quadro caotico è poi continuamente alterato dal dinamismo dei suoi stessi fattori: le officine si trasformano e si ampliano, le case sono demolite e ricostruite, gli orli delle città avanzano verso la campagna senza mai arrestarsi in un equilibrio definito"*⁴⁴.

I problemi igienici, sanitari e ambientali diventano enormi: accanto agli effetti negativi dei fumi e degli scarichi derivanti dalla produzione si assiste alla comparsa del traffico industriale e veicolare, un nuovo problema ancora presente nelle nostre città; a causa del corpo compatto e della grande densità abitativa che caratterizzava le nuove abitazioni, i problemi, derivanti dallo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, erano enormi e trovare una soluzione incominciava a essere molto difficile.

Tutti questi mutamenti e questi fattori causarono una vera e propria crisi della città per le frequenti malattie e per una qualità della vita certamente peggiore della precedente.

Questa crisi urbana aveva alterato in modo improvviso e irreversibile l'antico equilibrio che da sempre regolava città e campagna, e aveva bisogno di immediate risoluzioni pratiche che, però, tardavano ad arrivare.

Gli antichi strumenti di controllo e regolazione dello sviluppo urbano furono screditati a favore dello sviluppo economico e industriale e del *laissez faire*, senza che fosse proposta una valida alternativa poiché risultavano insufficienti e non più applicabili alla nuova realtà; pertanto all'inizio vengono realizzate solo piccole iniziative individuali e alcune proposte di legge con l'obiettivo di superare questa situazione.

Per trovare rimedi a questa situazione e per porre fine agli effetti negativi dovuti a questo sviluppo senza precedenti, è stato necessario pensare a un nuovo modo di relazionarsi con la città, di pensare al suo sviluppo e alle sue problematiche, creando dal nulla un sistema legislativo apposito che si occupasse di queste tematiche, cercando approcci innovativi per rapportarsi con questo nuovo modello di città, in grado di poter affrontare le nuove criticità e le nuove situazioni, ponendo le basi per la nascita di una nuova disciplina, l'urbanistica, e di una nuova figura professionale specifica, il tecnico urbanista.

L'urbanistica diventa, quindi, una delle tecniche necessarie per ristabilire l'equilibrio fra città e campagne, in questo momento sono poste le radici dell'urbanistica moderna, che non solo tenta di risolvere i problemi derivanti dall'industrializzazione ma tenta di affrontare i conflitti sociali di quegli anni.

Proprio nell'ambito di questo impegno si concretizzano due linee d'azione, per ora nettamente divise, che vengono identificate e descritte da Benevolo in questo modo⁴⁵:

⁴³ Vedi nota 42.

⁴⁴ Vedi nota 42.

⁴⁵ Vedi nota 42.

- da una parte *"si ritiene di dover ricominciare da capo, contrapponendo alla città esistente nuove forme di convivenza dettate dalla pura teoria"*,
- dall'altra *"si tenta di risolvere separatamente i singoli problemi e di rimediare ai singoli inconvenienti, senza tener conto delle loro connessioni e senza una visione globale del nuovo organismo cittadino"*.

Questi due approcci porteranno il primo a una concezione idealistica e utopistica che si contrappone alla presente realtà urbana, mentre il secondo ad un metodo di risoluzione tecnica dei problemi ambientali, territoriali e abitativi.

Al primo modello appartengono i cosiddetti "utopisti moderni" i quali, a differenza di quelli rinascimentali che si erano limitati a produrre visioni di città ideale, concentrarono inizialmente la loro azione sulla ricerca di un nuovo sistema di società e di città da contrapporre, come "alternativa globale", al generale modello urbano e sociale dell'epoca; nel corso del '800, però, gli utopisti abbandonarono la componente sociale a favore di ideologie più tecniche, aprendo la strada all'urbanistica del '900.

Al secondo modello, invece, appartengono gli specialisti, i tecnici e i funzionari che introdussero nelle città i nuovi regolamenti igienico-sanitari, creando gli strumenti tecnici e giuridici per realizzare quelle modifiche che davano inizio, di fatto, alla moderna legislazione urbanistica e alla tecnica pianificatoria.

Subito emerge, quindi, il duplice carattere della nuova disciplina che ne influenzerà lo sviluppo futuro: da una parte quello scientifico, dall'altra quello moralistico, ma, nonostante abbiano due origini e due obiettivi inizialmente diversi, a poco a poco

"le due linee tendono a convergere e a integrarsi, perché i tentativi di realizzare i modelli teorici portano le teorie a scontrarsi con la realtà, mentre i provvedimenti per risolvere i singoli problemi tecnici mettono in luce le connessioni tra i diversi problemi, e infine il problema unitario della pianificazione territoriale"⁴⁶.

⁴⁶ Vedi nota 42.

2 - Il ruolo e la figura del pianificatore in Italia

A differenza degli altri Paesi europei, e in particolare di quelli anglosassoni e del nord Europa, dove il dibattito culturale sull'urbanistica aveva già preso piede ormai da diversi anni, in Italia si incominciò ad affrontare questa tematica solo dalla metà degli anni venti con il primo convegno di urbanistica italiano, che si svolse a Torino nel 1926 e, successivamente, con il dodicesimo Congresso Internazionale dell'abitazione e dei piani regolatori del 1929. Infatti, a seguito di questi due eventi nel 1930 fu creato a Roma l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), che *"doveva rappresentare il luogo ideale per riconoscere la valenza pubblica e importante della materia e selezionare gli appartenenti alla stessa"*⁴⁷, promuovendo gli studi urbanistici e diffondendo i principi della pianificazione.

2.1 - La pianificazione in Italia

Nonostante fossero state istituite ufficialmente in quegli anni le professioni dell'architetto e dell'ingegnere, attraverso la Legge 1395 del 1923⁴⁸, con la creazione dei relativi Esami di Stato⁴⁹ e con l'approvazione del relativo regolamento di attuazione⁵⁰, la figura professionale dell'urbanista non era ancora contemplata; è solo agli inizi degli anni quaranta che, con la Legge urbanistica 1150/42, è stata approvata una normativa specifica per l'urbanistica, la quale dava per la prima volta *"valenza giuridica alla materia a livello nazionale"*⁵¹, non individuando, però, né la figura professionale né le competenze specifiche⁵².

Di conseguenza una definizione vera e propria della figura e dei relativi campi professionali non è stata mai fornita e, per quanto ci siano stati una serie di documenti e di provvedimenti che tentavano di tutelare la professione⁵³, questa era lasciata alla libera interpretazione delle normative e delle sentenze giuridiche che si esprimevano generando solo confusione.

Sebbene la legge urbanistica del '42 richiedesse esplicitamente la creazione della figura dell'urbanista, affermando che *"nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanistici del Genio civile"*, specificando inoltre che *"le sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica"*⁵⁴, non fu fatto nulla per rendere ufficiale questa figura professionale, anche a

⁴⁷ RULLO D. E RAMPADO L., 2012, Urbanistica Informazioni, n. 242, INU EDIZIONI.

⁴⁸ Legge 24 giugno 1923, numero 1395, "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti".

⁴⁹ R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909, "Disposizioni concernenti gli Esami di Stato".

⁵⁰ R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, "Approvazione del regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto".

⁵¹ Vedi nota 47.

⁵² AA. VV. di Ass. Urb., Tag. Pianificatore territoriale - La figura dell'urbanista, 4 settembre 2014 pubblicato sul sito: <https://urbscivitaspolis.wordpress.com/tag/pianificatore-territoriale/>;

⁵³ Un elenco dettagliato dei documenti e dei provvedimenti è stato realizzato dall'Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, consultabile sul sito: <http://www.urbanisti.it/professione/professione-normative-e-pareri/146-elenco-normative-sentenze-e-pareri-relativi-alle-competenze-dellurbanista-e-pianificatore-territoriale>.

⁵⁴ Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 3.

causa della forte opposizione dell'Ordine degli Ingegneri e di quello degli Architetti, che consideravano l'urbanistica una branca di loro competenza.

Questi, pertanto, fecero confluire sempre di più le materie urbanistiche e della pianificazione territoriale nella loro sfera d'interesse, nonostante non risultassero tra le competenze delle loro figure professionali⁵⁵; infatti, come possiamo leggere nell'articolo 52 del R.D. 2537/1925:

"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevate carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".

Bisognerà, però, aspettare gli anni sessanta per riaprire il dibattito urbanistico ed elevare la pianificazione territoriale a materia d'importanza strategica⁵⁶. Ciò fu dovuto a:

- il tentativo di riforma normativa da parte della Legge Sullo⁵⁷;
- le catastrofi ambientali che colpirono il nostro Paese (l'alluvione di Firenze, la frana di Agrigento ed il disastro del Vajont);
- l'istituzione del primo corso di laurea in urbanistica, nel 1967, da parte di Giovanni Astengo e dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV).

Altro passo fondamentale, per il completo riconoscimento della figura dell'urbanista e del pianificatore territoriale, avvenne verso la fine degli anni settanta sempre per merito di Astengo che, nel ruolo di Assessore all'urbanistica della Regione Piemonte, fece approvare un articolo specifico per la figura dell'urbanista all'interno della legge urbanistica regionale numero 56 del 1977 "Tutela e Uso del Suolo"⁵⁸, nella quale si affermava che:

"gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che si sono laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica".

Anche se la L.R. 56/77 fu decisiva per il futuro della professione, stabilendo che la redazione degli strumenti urbanistici era riservata ai "laureati in urbanistica" e secondariamente agli architetti e agli ingegneri, questo fu solo il primo passo verso l'effettivo riconoscimento della professione e delle competenze, con la definitiva separazione dal modello di ordinamento delle professioni nato negli anni venti.

Questa legge negli anni successivi fu più volte modificata e recentemente, con la nuova legge regionale piemontese numero 3 del 25 marzo 2013, venne cambiato anche il primo comma dell'articolo 79 andando a sostituire, nel nuovo comma 1 dell'articolo 76, "i destinatari degli incarichi per la progettazione" dai "laureati in urbanistica [...]" agli "esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale" e solo successivamente ai laureati in "urbanistica, in architettura e in ingegneria"⁵⁹.

⁵⁵ RULLO D. E RAMPADO L., dicembre 2011, Urbanistica Informazioni, n. 239-240, INU EDIZIONI.

⁵⁶ RULLO D., 2002, Divulgare l'urbanistica, Alinea Editrice, pagg. 122-125.

⁵⁷ Disegno di legge del giugno 1962 presentata dall'allora Ministro dei lavori pubblici Fiorentino Sullo.

⁵⁸ Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, Titolo IX, art. 79, "Progettazione degli strumenti urbanistici", comma 1.

⁵⁹ Legge regionale del Piemonte n. 3 del 25 marzo 2013 consultata sul sito:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?>

TIPOVISUAL=HTML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&RINVIOPDL=0&LEGGE=3&LEGGEANNO=2013.

È solamente dagli anni novanta, però, che la questione sul riconoscimento e sulle competenze dell'urbanista e del pianificatore territoriale entra nel vivo del dibattito amministrativo e normativo; è in questi anni, infatti, che prese corpo una serie di leggi regionali e provinciali⁶⁰, che andarono a inserire e a tutelare la figura del laureato in urbanistica nei loro procedimenti, seguendo il modello della legge piemontese.

Nonostante ciò, gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri continuarono a contestare questo ruolo ed è solo grazie alla sentenza 1087 del 1996 che si riuscirà a mettere le basi per superare definitivamente questo lungo dibattito. La sentenza ha constatato, infatti, *"la competenza dei laureati in urbanistica ad esercitare la professione anche se non iscritti all'Albo in quanto non sussisteva alcuna posizione monopolistica"* dichiarando, inoltre, che⁶¹:

"una volta riconosciuto (...) la inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che (...) posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico";

e affermando, in seguito, che:

"con la creazione del corso di laurea in urbanistica, si sono create professionalità tecniche le quali, anche se non ancora consacrate in un albo, dimostrano il possesso di cognizioni, acquisite durante un Corso di studi quinquennale idonee a svolgere le attività di pianificazione urbanistica. Se poi si esaminano i corsi di laurea (...) ci si avvede come trattasi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito ed ovviamente focalizzato nelle materie che interessano precipuamente la pianificazione urbanistica. (...) Appare quindi evidente come ai laureati in urbanistica venga fornito un solido bagaglio culturale precipuamente specialistico".

Successiva conferma di questo processo di ordinamento professionale si trova nella Direttiva 29/1998 del Ministero dei Lavori pubblici che, entrando nel merito del riconoscimento professionale, afferma che⁶²:

"(...) l'urgenza della istituzione di un Albo degli Urbanisti, o comunque l'inserimento all'interno degli albi professionali già esistenti della figura dell'Urbanista che oggi - pur occupandosi di materie per le quali possiede specifica preparazione - non trova la giusta tutela e la valorizzazione professionale, caratteristiche proprie dell'appartenenza ad un Albo professionale".

La Direttiva, inoltre, entra nel merito delle competenze professionali dei pianificatori territoriali e degli urbanisti, specificando che, in merito ai bandi per gli appalti pubblici, possono *"essere ammessi alla partecipazione a tali gare, anche i laureati in Urbanistica, in Pianificazione territoriale ed urbanistica e in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale"*; ribadendo la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 1087/1996) per quanto riguarda il dover *"rivolgersi a quei soggetti che, ancorché non monopolisti, posseggono la più*

⁶⁰ Sito: <http://www.urbanisti.it/professione/professione-normative-e-pareri/146-elenco-normative-sentenze-e-pareri-relativi-alle-competenze-dellurbanista-e-pianificatore-territoriale>.

⁶¹ Sentenza del Consiglio di Stato (IV. Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996.

⁶² Direttiva del Ministero dei Lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, prot. n. 29/Segr. del 9 febbraio 1998 - Indirizzi operativi e chiarimenti di alcune norme della Legge quadro dei Lavori pubblici e in merito al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. Affidamento di incarichi professionali in materia di urbanistica e paesaggistica (categoria 12 della classificazione comune dei prodotti n. 867 contenuta nell'allegato 1 del D.Lgs. 157/95).

vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia (...)", da parte della pubblica amministrazione.

Per quanto ci siano state numerose sentenze, decreti e leggi, sia a livello nazionale sia regionale e provinciale, la situazione per i professionisti ancora non era giunta al traguardo finale del riconoscimento professionale; è solo all'inizio del nuovo millennio che si è finalmente riusciti a fare il passo decisivo che l'urbanista e il pianificatore territoriale stavano aspettando fin dagli anni venti grazie al DPR 328/2001⁶³.

2.2 - Il DPR 328/2001

Con il DPR 328 del 2001⁶⁴ si assiste all'evoluzione della normativa nazionale che regola l'accesso ad alcune professioni, tra cui quella di pianificatore, e la ridefinizione delle caratteristiche per accedere all'esame di Stato e delle prove da sostenere per l'abilitazione: infatti, come possiamo vedere all'articolo 1 del decreto, *"il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove"*⁶⁵.

Con questo decreto si completa e si adegua la normativa a quelle novità introdotte in Italia, a seguito del processo di ammodernamento dei sistemi d'istruzione universitari europei, dal Decreto Ministeriale 509/99 relativo all'istituzione dell'autonomia didattica dell'università e in particolare alla distinzione tra Laurea e Laurea specialistica (magistrale), andando così a formare il cosiddetto sistema 3+2; infatti, con l'articolo 2 del DPR 2001/328, sono introdotte due distinte sezioni negli albi professionali:

- sezione A, riservata ai professionisti in possesso di Laurea specialistica che abbiano superato con successo il relativo esame di Stato;
- sezione B, accessibile dopo il superamento del corrispondente esame di Stato con Laurea triennale.

Queste due sezioni, che rappresentano *"ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo"*⁶⁶, sono a loro volta suddivise in diversi settori che *"corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali (...) in relazione allo specifico percorso formativo"*⁶⁷.

Queste distinzioni servono a stabilire le attività e le competenze specifiche per ogni sezione e per ogni settore, comportando l'impossibilità per un iscritto a un determinato settore di avere le stesse competenze professionali e di poter svolgere le stesse attività in un altro settore, anche della stessa sezione.

Le uniche eccezioni sono descritte nell'articolo 3 del decreto che:

- al comma 3 garantisce garantita *"la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato"*,

⁶³ Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

⁶⁴ Vedi nota 63.

⁶⁵ DPR 328/2001, art. 1, comma 1.

⁶⁶ DPR 328/2001, art. 2, comma 1.

⁶⁷ DPR 328/2001, art. 3, commi 1 e 2.

- al comma 5 dichiara che per gli iscritti al settore A *"formano oggetto dell'attività professionale (...), oltre a quelle ad essi specificatamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B"*.

2.2.1 - Il DPR per gli Architetti e per i Pianificatori

Con il DPR 328/2001 si è finalmente riuscita a disciplinare la figura dell'urbanista, grazie alla modifica dell'Ordine degli Architetti, che ha inserito nel suo Ordine la figura del "Pianificatore territoriale", oltre a quella del "Paesaggista" e del "Conservatore", prevedendo l'obbligo di accesso tramite il superamento dell'esame di Stato.

Questo ha determinato un'evoluzione della figura dell'urbanista attraverso il passaggio da professione non regolamentata a professione regolamentata, limitandone l'esercizio esclusivamente a un ristretto numero di professionisti iscritti all'Ordine professionale; il DPR ha inoltre contribuito a fissare i limiti della professione, specificandone le competenze, il campo d'azione e le materie riservate ai pianificatori con laurea triennale e specialistica.

Il Decreto ha inoltre specificato le differenze, sostanziali, tra la figura del Pianificatore territoriale, dell'Architetto e dell'Ingegnere, stabilendo che nessuna delle ultime due figure ha competenze in materia di urbanistica, anche se l'architetto può iscriversi al settore di competenza dei pianificatori, dopo aver superato il relativo esame di Stato, mentre per il laureato in ingegneria questa possibilità non è prevista.

Il Decreto stabilisce di modificare la denominazione da "Ordine degli Architetti" a "Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori"⁶⁸, e di suddividerlo nei seguenti settori:

Sezione A:

- *architettura;*
- *pianificazione territoriale;*
- *paesaggistica;*
- *conservazione dei beni architettonici ed ambientali;*

Sezione B:

- *architettura;*
- *pianificazione.*

In merito alle attività professionali individuate per ciascun settore del nuovo Ordine, l'articolo 16 per la sezione A stabilisce che non sono previste modifiche professionali per l'architetto, specificando che restano *"immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee (...), ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali"*⁶⁹;

per quanto riguarda invece i pianificatori territoriali, il decreto stabilisce che l'oggetto della loro attività professionale riguarda⁷⁰:

⁶⁸ DPR 328/2001, art. 15, commi 1, 2 e 4.

⁶⁹ DPR 328/2001, art. 16, comma 1.

⁷⁰ DPR 328/2001, art. 16, comma 2.

- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche ed ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

I professionisti della sezione B potranno svolgere attività più ridotte, con competenze più semplici e adeguate al livello d'istruzione ricevuto.

Per il professionista iscritto alla "sezione B settore architettura" l'oggetto dell'attività professionale comprende⁷¹:

- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione dell'attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

Mentre, per quanto riguarda i "pianificatori iunior", cioè i professionisti iscritti alla "sezione B settore pianificazione", l'oggetto della loro attività professionale riguarda⁷²:

- le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione delle attività di pianificazione;
- la costruzione e gestione dei sistemi informativi per l'analisi e la gestione delle città e del territorio;
- l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- le procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Paragrafo 2.3 - L'abilitazione e il riconoscimento professionale

Un'altra grande novità introdotta dal Decreto 328/2001 riguarda la "*modifica (...) dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove*"⁷³, ciò ha comportato un adeguamento del sistema di accesso alla professione, sia in base alla nuova struttura dei corsi professionali e del relativo livello professionale, sia al nuovo ordinamento degli Albi e degli Ordini professionali. Il Decreto ha inoltre specificato che le diverse sezioni professionali "*individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo*"⁷⁴, e che, i diversi settori "*corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali*"⁷⁵.

⁷¹ DPR 328/2001, art. 16, comma 5, par. a.

⁷² DPR 328/2001, art. 16, comma 5, par. b.

⁷³ DPR 328/2001, art. 1, comma 1.

⁷⁴ DPR 328/2001, art. 2, comma 1.

⁷⁵ DPR 328/2001, art. 3, comma 1.

Questa precisazione ha comportato l'istituzione di diversi percorsi abilitativi, gli esami di Stato, in base ai diversi settori e in base alla sezione riguardante il percorso formativo effettuato; nonostante la rigida divisione di competenze e attività, è stabilito che *"coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A, hanno la possibilità di accedere anche all'esame (...) per la sezione B"*⁷⁶, affermazione in linea con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5 del medesimo Decreto.

Riguardo alla struttura degli esami di Stato, il Decreto stabilisce, all'articolo 5, comma 2, che: *"salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione (...)".*

2.3.1 - L'Esame di Stato

Per quanto riguarda l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e in particolare per quanto riguarda la professione del Pianificatore, il Decreto stabilisce che per l'ammissione all'esame di Stato della sezione A, settore "pianificazione territoriale", è necessario, secondo quanto dichiarato dall'articolo 17, comma 2, paragrafo b) del Decreto, *il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:*

- Classe 54/S, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- Classe 4/S, Architettura e Ingegneria edile.

Riguardo alla struttura dell'esame il decreto stabilisce che questo è composto da⁷⁷:

- una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
- una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Per accedere, invece, alla sezione B, settore "pianificazione", il Decreto afferma all'articolo 18 che⁷⁸ *per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:*

- Classe 7, Urbanistica e scienza della pianificazione territoriale e ambientale;
- Classe 27, scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

Nel medesimo articolo 18 il Decreto stabilisce anche la struttura del relativo esame di Stato per questa sezione, che è articolato nelle seguenti prove⁷⁹:

- una valutazione pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

⁷⁶ DPR 328/2001, art. 5, comma 1.

⁷⁷ DPR 328/2001, art. 17, comma 3, par. b.

⁷⁸ DPR 328/2001, art. 18, comma 2, par. b.

⁷⁹ DPR 328/2001, art. 18, comma 3, par. b.

- una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
- una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

Inoltre, il Decreto prevede la possibilità di un tirocinio professionale attivato attraverso delle convenzioni specifiche tra Ordini ed Università, che abbia una durata non superiore ad un anno, e che permetterebbe, attraverso una certificazione documentata, di evitare la prova pratica dell'esame di Stato⁸⁰.

In seguito, con il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, si assiste alla riforma del sistema universitario, con l'introduzione di nuovi vincoli e in particolare di una nuova denominazione delle classi di laurea stabilendo, per i corsi inerenti alle materie urbanistiche e della pianificazione, le seguenti modifiche:

- per i corsi triennali si passa dalla classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) alla classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale)
- per la laurea magistrale si passa dalla classe 54/S (Specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) alla classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).

2.4 - L'ambito professionale

Nonostante il DPR 328/2001 abbia individuato chiaramente, come abbiamo potuto vedere nel paragrafo 2, l'oggetto dell'attività professionale sia del pianificatore territoriale che del pianificatore iunior risulta utile chiarire le loro competenze e i loro sbocchi lavorativi.

2.4.1 - Un chiarimento sulle competenze

Quella delle competenze professionali del Pianificatore territoriale è una questione che ha sempre segnato questa figura e che, solo recentemente, sembra aver trovato fine con l'entrata in vigore del DPR 328/2001 e con la definitiva regolarizzazione della figura professionale.

Per quanto il Decreto abbia stabilito, all'articolo 15, che i titoli professionali di *Pianificatore territoriale* e di *Pianificatore iunior* debbano essere riservati esclusivamente agli iscritti, rispettivamente, dei settori "pianificazione territoriale", sezione A del nuovo Albo professionale⁸¹, e "pianificazione"⁸², definendone in maniera chiara e precisa l'oggetto dell'attività professionale all'articolo 16 del Decreto, non sembra che ci sia stato un passaggio netto e definito delle competenze dagli architetti ai pianificatori, in quanto i primi hanno continuato ad esercitare le competenze dei secondi.

⁸⁰ DPR 328/2001, art. 18, comma 4.

⁸¹ DPR 328/2001, art. 15, comma 3, par. b.

⁸² DPR 328/2001, art. 15, comma 5, par. b.

Quest'ambiguità è presente nel Decreto stesso, che si presta a nuove interpretazioni e a dubbi, sul ruolo specifico del pianificatore e sulle sue specifiche competenze, affermando che:

*"Coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente (...) sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B"*⁸³.

Aggiungendo che, per la figura dell'architetto:

*"restano immutate le riserve e attribuzioni (...), le attività già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto"*⁸⁴.

Ciò ha generato, ovviamente, ulteriore confusione riguardo un tema, quello delle competenze del pianificatore, che sembrava essere giunto con questo decreto al termine; questo perché, se da una parte regolarizzava la figura professionale del pianificatore, definendone l'esame di Stato e le relative attività, dall'altra stabiliva che la figura dell'architetto poteva continuare ad esercitare le stesse attività che svolgeva prima del decreto, tra cui quelle della pianificazione, con la possibilità di iscriversi all'albo dei pianificatori con il possesso di un titolo di laurea del "vecchio ordinamento", oppure, come ribadisce all'articolo 17, comma 2, paragrafo b), superando l'esame di Stato relativo al settore della pianificazione.

Tuttavia, tornando alle "Norme generali" del DPR 328/2001, il secondo comma dell'articolo 1, stabilisce che:

*"Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"*⁸⁵.

Un'ulteriore prova della specificità dei ruoli e delle competenze della figura dell'architetti e del pianificatore ci viene fornita sempre dal DPR 328/2001, il quale specifica all'articolo 3, comma 1, che i diversi settori degli Albi professionali *corrispondono a circoscritte ed individuate attività professionali*, aggiungendo poi, al comma 3 dello stesso articolo, che *il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze (...) riservate (...) agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione*.

A ciò si può aggiungere una dichiarazione del Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara, nella quale, analizzando il testo della Direttiva, egli sottolinea quanto riportato dall'articolo 8 con un'interpretazione essenzialmente temporale: infatti,

*"un architetto, che ha sostenuto l'Esame di Stato e si è iscritto all'Ordine professionale (nel settore architetto) in epoca successiva alla riforma del 2001, non ha titolo per svolgere la professione di pianificatore, (...). Se l'iscrizione nel settore architettura, si fosse collocata anteriormente al 2001, l'architetto avrebbe potuto legittimamente svolgere la professione di pianificatore"*⁸⁶.

Questa dichiarazione si basa sulle ultime sentenze, quella del TAR del Lazio del 2006⁸⁷ e quella del Consiglio di Stato del 2008, che, pur non entrando nel merito delle competenze

⁸³ DPR 328/2001, art. 8, comma 1.

⁸⁴ DPR 328/2001, art. 16, comma 1.

⁸⁵ DPR 328/2001, art. 1, comma 2.

⁸⁶ FERRARIO N., Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara, Verbania, Cusio, Ossola; Protocollo n. 2015/1192, del 29 ottobre 2015.

⁸⁷ Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. 1, Sentenza 667/2006 del 11/01/2006.

specifiche, hanno di fatto posto fine a questo lungo dibattito che, fin dall'istituzione della figura all'inizio degli anni settanta, vede contrapposti architetti (e ingegneri) e urbanisti.

2.4.2 - L'attività professionale e gli sbocchi lavorativi

Il DPR 328 del 2001 individua, all'articolo 16 (come abbiamo potuto leggere nel paragrafo 2.2.1), l'oggetto dell'attività professionale dei pianificatori attraverso una chiara distinzione fra le figure dell'architetto (art.16, comma 1 e comma 5, par.a) e quelle del pianificatore territoriale (art.16, comma 2) e del pianificatore iunior (art.16, comma 5, par.b); nonostante questa chiara distinzione il decreto non entra nello specifico, mantenendo una descrizione vaga e generica delle competenze e degli ambiti professionali.

Per quanto riguarda le competenze professionali e l'ambito lavorativo del pianificatore territoriale, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), nel 2012, partendo da quanto stabilito dal DPR, dichiara che:

" (...) le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo"⁸⁸.

La lettera del CNAPPC prosegue specificando che:

"non appare giustificabile attribuire competenza ai pianificatori in materia di variazioni catastali, DOFA (documenti catasto fabbricati), DOCTE (documenti catasto terreni), PREGEO (pretrattamenti dati geografici) e frazionamenti catastali."

Aggiungendo, poi, che:

"relativamente a perizie di stima degli immobili (fabbricati e terreni), perizie di danni, pratiche di sanatoria edilizia e pratiche SCIA, non dovrebbero, neanche esse, rientrare nella competenza del pianificatore. (...) Infine, quanto alle attestazioni di Certificazione Energetica, la normativa nazionale (...) escluderebbe dal novero dei tecnici idonei a svolgere prestazioni siffatte, il pianificatore".

In definitiva, il CNAPPC afferma che *"la competenza del pianificatore si ferma là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passa a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo considerato"*.

Dello stesso anno è un'altra circolare del CNAPPC che, prendendo sempre in considerazione quanto riportato nel DPR, riferendosi questa volta alle competenze del pianificatore iunior, afferma che⁸⁹:

"Le competenze del pianificatore iunior attribuiscono al laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione, andando a delineare una figura esperta in sistemi informativi di settore, analisi e monitoraggio del territorio, gestione e valutazione di atti di pianificazione".

⁸⁸ CNAPPC – Prot. n. 0000732 del 26-06-2012 - consultabile sul sito dell'Ordine degli Architetti di Frosinone: <http://www.architettifrosinone.it/documenti/competenze/Competenze%20Professionali.%20Parere%20legale%20su%20competenze%20Pianificatori%20-%20sez%20A.pdf>.

⁸⁹ Circolare CNAPPC n. 1080 del 15.11.2012 - Parere legale su competenze del Pianificatore Iunior relativamente atti di pianificazione e gestione territoriale - consultabile sul sito dell'Ordine degli Architetti di Como: <http://www.ordinearchitetticomo.it/competenze-architetto-iunior-e-pianificatore-iunior/>.

In questo caso l'ambito professionale risulta, quindi, più semplice e limitato rispetto a quello del pianificatore territoriale, definendo un profilo tecnico e specialistico con funzioni di supporto e collaborazione nelle attività pianificatorie.

Per cercare di risolvere, in modo definitivo, l'incertezza riguardo alle competenze del pianificatore, così come previste dal DPR 328/2001 e descritte in seguito dai documenti del CNAPPC, diverse associazioni e organizzazioni hanno fornito delle schede dettagliate e motivate sui diversi campi professionali praticabili dagli urbanisti.

Tra queste, due in particolare, l'Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali (Assurb)⁹⁰ e il Sindacato nazionale pianificatori territoriali (Sinurb)⁹¹, individuano gli ambiti dei pianificatori, indicando le leggi di riferimento e le motivazioni per cui ritengono che quel particolare campo professionale ricada tra le competenze del pianificatore.

Queste due organizzazioni ritengono, infatti, che, oltre ad occuparsi degli ambiti indicati dalla direttiva, quali:

- la progettazione urbanistica e la trasformazione urbana e territoriale (piani attuativi, piani complessi, programmazione negoziata etc.),
- la pianificazione territoriale e urbanistica (piani di scala vasta, piani regolatori, piani e programmi di settore, etc.),
- il coordinamento e la gestione delle valutazioni ambientali (VIA, VAS);

il pianificatore possa occuparsi, ampliando i propri orizzonti, anche di altri settori professionali, come⁹²:

- valutazioni economico-immobiliari (oneri di urbanizzazione, stime ICI, stime per espropri, valutazione danno ambientale etc.),
- perizie di stima,
- estimo e catasto,
- prevenzione incendi,
- certificazione energetica [ASSURB],
- prevenzione incendi C.P.I (certificato prevenzione incendi),
- certificazioni energetiche,
- attività di consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) e perito,
- direttore tecnico di cantiere,
- sicurezza nei luoghi di lavoro,
- insegnamento.

Sulla base del DPR e dei pareri professionali espressi da tutte le parti coinvolte, prestando sempre attenzione al futuro della professione e alle richieste del mercato del lavoro, le

⁹⁰ Sito: <http://www.urbanisti.it/profilo-professionale/581-le-competenze-dellurbanista-pianificatore-territoriale-e-ambientale>.

⁹¹ Sito: <http://www.sinurb.it/sinurbprofessione>.

⁹² L'elenco dettagliato degli ambiti lavorativi, le motivazioni e le leggi di riferimento utilizzate dell'Assurb e dal Sinurb sono consultabili presso i loro siti ufficiali.

università italiane di urbanistica e pianificazione hanno impostato i loro Corsi di Laurea, sia triennali che magistrali, definendone gli obiettivi, che sono i seguenti⁹³:

- per quanto riguarda la triennale, gli obiettivi sono quelli di preparare un tecnico in grado di analizzare, valutare e comprendere le dinamiche e le trasformazioni urbane e territoriali, collaborando alla redazione di piani e politiche urbane, territoriali e ambientali, con particolare attenzione al processo di formazione di politiche e di progetti per il governo della città e del territorio;

- per la magistrale, invece, gli obiettivi riguardano la trasmissione delle conoscenze e delle competenze utili all'elaborazione di piani e progetti complessi di trasformazione a scale più ampie, in modo da formare un professionista capace di sviluppare e gestire progetti più complessi improntati al confronto multidisciplinare (come la rigenerazione urbana, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei paesaggi, lo sviluppo sostenibile e la progettazione di smart city, le politiche infrastrutturali, abitative e dei trasporti, la salvaguardia e alla protezione dei beni culturali), di svolgere attività direzionali, di coordinamento e di elaborazione di valutazioni e di fattibilità, capace di effettuare diagnosi complesse e specialistiche che tengano conto delle diverse relazioni tra i sistemi, coinvolgendo, inoltre, i cittadini nel processo decisionale e facendo interagire attori pubblici e privati.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, invece, per la triennale i profili professionali indicati riguardano impieghi negli uffici delle amministrazioni pubbliche per il governo del territorio, negli studi professionali, nelle agenzie di analisi e di servizi nel campo della pianificazione e della gestione del territorio; oltre a questi, sono individuati anche altri profili professionali, non regolamentati, che permettono l'inserimento presso imprese, associazioni e organizzazioni, collaborando attraverso consulenze con altre figure professionali nella realizzazione di piani e programmi, valutazioni, processi partecipativi, la costruzione di sistemi informativi.

Con il titolo magistrale, invece, si possono esercitare le professioni di urbanista, progettista urbano e pianificatore territoriale e del paesaggio presso le istituzioni pubbliche o all'interno di enti e studi privati, con responsabilità più elevate e impieghi differenti rispetto al titolo triennale, svolgendo analisi e progetti rivolti all'interpretazione e alla trasformazione delle città e dei territori, sviluppando strategie per lo sviluppo sostenibile ed effettuando valutazioni ambientali come la VAS (competenza esclusiva), ricoprendo ruoli chiave nella progettazione e nella trasformazione urbana, attraverso il coordinamento di soggetti e gruppi di lavoro differenti.

⁹³ programmi dei corsi disponibili presso i siti delle facoltà di urbanistica e pianificazione di Firenze, Napoli, Palermo, Venezia, Sassari, Torino, Milano, V.

3 – Qualche dato sui pianificatori in Italia

In Italia recentemente si è assistito alla creazione e alla proliferazione, in maniera confusa ed eccessiva, dei Corsi di Laurea e delle facoltà.

Infatti, nonostante il primo Corso di Laurea in urbanistica sia stato istituito presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) nel 1970, negli anni successivi furono aperti soltanto altri tre corsi: l'università di Reggio Calabria (ora Università Mediterranea) nel 1974, il Politecnico di Milano nel 1995 e l'Università di Palermo nel 1999.

È solo, quindi, con la riforma universitaria attuata dal Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 e con il DPR 328/2001 che si registrerà un impressionante aumento delle facoltà urbanistiche assistendo, nell'arco di cinque anni, alla creazione di trentasei corsi, fra triennali e magistrali, sparsi a macchia d'olio in tutte le regioni⁹⁴.

Negli anni successivi, a causa dell'eccessiva dispersione studentesca e delle difficoltà tecniche-amministrative nella gestione dei corsi, per merito anche del D.Lgs. 270 del 2004 riguardante la riforma degli ordinamenti universitari e la nuova denominazione dei corsi e dei titoli di studio⁹⁵, la confusione generata dall'apertura dei nuovi corsi e dalla grande varietà di denominazioni, sembra essere stata superata.

Questo ha determinato un importante ridimensionamento dei corsi, passando dai 36 dei primi anni ai 19 dell'anno accademico 2010-2011 (a questi vanno aggiunti altri 5 corsi che però sono stati inseriti in altri corsi)⁹⁶, e a un forte calo del numero di studenti iscritti a livello nazionale; al tempo stesso, però, ha portato a un miglioramento del sistema formativo, concentrando l'insegnamento e le iscrizioni in poche facoltà.

3.1 - Andamento degli iscritti

Analizzando i dati del MIUR, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, si può notare che il numero degli iscritti alle classi di Pianificazione e di Urbanistica in Italia è in continua diminuzione, passando dai 5.078 dell'anno accademico 2012-2013 ai 3.339 del 2015-2016, con una diminuzione del 34,25%.

Situazione inversa è avvenuta, nello stesso periodo, per il Politecnico di Torino che ha registrato un incremento degli iscritti dell'8,44%, passando dai 391 iscritti del 2012-2013 ai 424 del 2015-2016.

⁹⁴ Rallo D., 2007, "L'offerta formativa universitaria in pianificazione territoriale e urbanistica", in *Urbanistica Informazione* n. 213.

⁹⁵ Sito: http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/07/07_cap08.htm


⁹⁶ Moccia F.D., 2011, "I corsi di laurea in urbanistica e pianificazione falcidiati da Gelmini", in *Urbanistica Informazione* n. 237.

Tabella n.1 - Rapporto tra gli iscritti totali in Italia e gli iscritti alle facoltà di urbanistica e pianificazione del Politecnico di Torino.

	Totale Italia	variazione %	Politecnico di Torino	variazione %
a.a. 12-13	5.078		391	
a.a. 13-14	4.324	-14,85%	414	5,88%
a.a. 14-15	3.991	-7,70%	417	0,72%
a.a. 15-16	3.339	-16,34%	424	1,68%

-34,25%

8,44%



Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Analizzando questi dati in relazione alle singole Classi di Laurea, possiamo notare che, a livello nazionale, l'andamento negativo resta invariato per tutte le Classi: -80,66% per la Classe numero 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), -72,22% per la classe "99998" o "0" (per questi dati la Classe non è richiesta o non è prevista ma fanno riferimento a), -22,12% per la Classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), -4,5% per la Classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale),

Tabella n.2 - Rapporto sugli iscritti in Italia alle facoltà di urbanistica e pianificazione, divisi per Classi di Laurea.

	Totale Italia Classe 7	variazione %	Totale Italia Classe 0	variazione %	Totale Italia Classe L-21	variazione %	Totale Italia Classe LM-48	variazione %
a.a. 12-13	1329		36		2690		1023	
a.a. 13-14	707	-46,80%	22	-38,89%	2556	-4,98%	1039	1,56%
a.a. 14-15	441	-37,62%	10	-54,55%	2532	-0,94%	1008	-2,98%
a.a. 15-16	257	-41,72%	10	0,00%	2095	-17,26%	977	-3,08%
		-80,66%		-72,22%		-22,12%		-4,50%

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

mentre, per quanto riguarda Torino, sono solo le nuove Classi derivanti dalla riforma universitaria del 2004, la L-21 (32,42%) e la LM-48 (24,46%), che mantengono andamenti positivi, anche se negli ultimi anni si sono stabilizzate; mentre le altre Classi sono in continua decrescita, come la Classe 7 (-80,66%), o addirittura assenti, come la Classe "0".

Tabella n.3 - Rapporto sugli iscritti al Politecnico di Torino alle facoltà di urbanistica e pianificazione, divisi per Classi di Laurea.

	Politecnico Classe 7	variazione %	Politecnico Classe 0	variazione %	Politecnico Classe L-21	variazione %	Politecnico Classe LM-48	variazione %
a.a. 12-13	70		0		182		139	
a.a. 13-14	23	-67,14%	0	-	221	21,43%	170	22,30%
a.a. 14-15	14	-39,13%	0	-	231	4,52%	172	1,18%
a.a. 15-16	10	-28,57%	0	-	241	4,33%	173	0,58%
		-85,71%		-		32,42%		24,46%

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Infine, prendendo in considerazione l'intera popolazione universitaria (1.641.696) nell'anno accademico 2015-2016, gli iscritti alle facoltà di urbanistica e di pianificazione rappresentano, con 3.339 iscritti, lo 0,20%; mentre in rapporto agli iscritti totali delle diverse facoltà di architettura (75.607), rappresentano il 4,42% con 3.339 iscritti.

Tab. n. 4
Rapporto tra gli iscritti totali in Italia e gli iscritti alle
Facoltà di urbanistica e pianificazione.

	Totale iscritti in Italia	Iscritti a urbanistica e pianificazione	Valore %
a.a. 12-13	1.709.408	5.078	0,30%
a.a. 13-14	1.676.956	4.324	0,26%
a.a. 14-15	1.652.592	3.991	0,24%
a.a. 15-16	1.641.696	3.339	0,20%

Tab. n. 5
Rapporto tra gli iscritti totali in architettura e gli
Iscritti alle facoltà di urbanistica e pianificazione.

	Totale iscritti alle facoltà di architettura	Iscritti a urbanistica e pianificazione	Valore %
a.a. 12-13	92.730	5.078	5,48%
a.a. 13-14	86.494	4.324	5,00%
a.a. 14-15	80.613	3.991	4,95%
a.a. 15-16	75.607	3.339	4,42%

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

3.2 - Andamento dei laureati

Per quanto riguarda i dati riguardanti il numero di laureati, il MIUR mette a disposizione solamente i dati generali, senza fornire i dati dei singoli atenei, che sono comunque sufficienti per avere un quadro dettagliato.


Infatti, il numero di laureati nelle facoltà di urbanistica e pianificazione suddivisi per anni a livello nazionale si è in concreto dimezzato (-50,21%), passando dai 1.685 laureati del 2010 agli 839 del 2015 (i dati relativi al anno 2016 non sono ancora disponibili).

Tabella n.6 - Andamento dei laureati in Italia nelle facoltà di urbanistica e pianificazione.

	Totale laureati in Italia	variazione %
anno 2010	1.685	
anno 2011	1.609	-4,51%
anno 2012	1.228	-23,68%
anno 2013	1.003	-18,32%
anno 2014	622	-37,99%
anno 2015	839	34,89%
anno 2016	**	-

-50,21%

**Dati non disponibili. Ultimo aggiornamento: Giugno 2016



Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (<http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp>); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Analizzando i dati divisi per Classe di Laurea, possiamo verificare che tutte le Classi hanno registrato cali notevoli nel numero di laureati: -87,42% per la Classe 7, -98,15% per la Classe "0" e -45,07% per la Classe L-21, nonostante un incremento del 193,42% tra l'anno 2014 e il 2015; unica eccezione è rappresentata dalla classe LM-48 che ha visto un incredibile aumento dei laureati (414,75%) passando dai 61 dell'anno 2010 ai 314 del 2015, anche se negli ultimi due anni si sono registrati dei leggeri cali: -9,92% (2014) e -1,26%(2015).

Tabella n.7 - Andamento dei laureati in Italia nelle facoltà di urbanistica e pianificazione, divisi per Classi di Laurea.

	Totale Italia Classe 7	variazione %	Totale Italia Classe 0	variazione %	Totale Italia Classe L-21	variazione %	Totale Italia Classe LM-48	variazione %
anno 2010	596		216		812		61	
anno 2011	535	-10,23%	181	-16,20%	716	-11,82%	177	190,16%
anno 2012	410	-23,36%	78	-56,91%	488	-31,84%	252	42,37%
anno 2013	305	-25,61%	20	-74,36%	325	-33,40%	353	40,08%
anno 2014	138	-54,75%	14	-30,00%	152	-53,23%	318	-9,92%
anno 2015	75	-45,65%	4	-71,43%	446	193,42%	314	-1,26%
anno 2016	**	-	**	-	**	-	**	-

-87,42%

-98,15%

-45,07%

414,75%

** Dati non disponibili. Ultimo aggiornamento: Giugno 2016

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (<http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp>); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Mettendo a confronto i dati dei laureati in Italia nel 2015 (302.073) con quelli che si sono laureati nelle facoltà di urbanistica e pianificazione (839), emerge subito che questi ultimi rappresentano solo lo 0,28% del totale; la situazione non va migliorando confrontando questi dati con il numero di laureati di tutte le facoltà di architettura (13.320). Infatti, nonostante la grande ripresa, di quasi il 35% nel 2015, i laureati in urbanistica e pianificazione rappresentano solamente il 6,30%, contro il 19,82 del 2010.

Tabella n. 8
Rapporto tra i laureati totali in Italia e i laureati alle facoltà di urbanistica e pianificazione.

	Totale laureati in Italia	laureati a urbanistica e pianificazione	Valore %
2010	289.130	1.685	0,58%
2011	298.872	1.609	0,54%
2012	297.449	1.228	0,41%
2013	302.232	1.003	0,33%
2014	304.609	622	0,20%
2015	302.073	839	0,28%
2016	305265 *	**	-

Tabella n. 9
Rapporto tra i laureati totali in architettura e i laureati alle facoltà di urbanistica e pianificazione.

	Totale laureati alle facoltà di architettura	laureati urbanistica e pianificazione	Valore %
2010	8.500	1.685	19,82%
2011	8.889	1.609	18,10%
2012	9.167	1.228	13,40%
2013	9.580	1.003	10,47%
2014	9.313	622	6,68%
2015	13.320	839	6,30%
2016	**	**	-

* Dati provvisori; ** Dati non disponibili. Ultimo aggiornamento: Giugno 2016

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (<http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp>); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

3.3 - Dati relativi agli Esami di Stato

I dati forniti dal MIUR e relativi all'Esame di Stato per le professioni di Pianificatore iunior e per quella di Pianificatore territoriale non sono, invece, molto positivi, risultando abbastanza sconcertanti.

Infatti, analizzando i dati riguardanti gli esami di abilitazione dal 2010 al 2015⁹⁷ possiamo notare, a livello nazionale, la bassa partecipazione di candidati rispetto al numero di laureati, anche se negli ultimi anni la percentuale di candidati è aumentata rispetto agli anni precedenti passando dal 19,58% (2010) al 35,21% (2014), registrando solamente un calo nel 2015 (26,34%).

⁹⁷ I dati presi in considerazione dal MIUR sono riferiti esclusivamente ai candidati che si sono presentati agli Esami di Stato.

Tabella n.10 - Rapporto tra il numero di laureati nelle Classi di urbanistica e pianificazione rispetto al numero di candidati e di abilitati all'Esame di Stato per il periodo 2010-2015.

	laureati in urbanistica e pianificazione in Italia	esaminati in Italia	abilitati in Italia	% esaminati	% abilitati
2010	1.685	330	175	19,58%	10,39%
2011	1.609	336	211	20,88%	13,11%
2012	1.228	310	158	25,24%	12,87%
2013	1.003	339	224	33,80%	22,33%
2014	622	219	146	35,21%	23,47%
2015	839	221	143	26,34%	17,04%
2016	**	-	-	-	-

% di laureati che si sono presentati all'Esame di stato dal 2010 al 2015	25,12%
--	--------

% di laureati che sono stati abilitati all'Esame di stato dal 2010 al 2015	15,13%
--	--------

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Analizzando, infine, i dati degli esami divisi per anni nel periodo 2003-2015, possiamo notare che il numero di esaminati, per entrambe le professioni, sono costanti e con rare eccezioni che fanno aumentare il numero dei candidati; tuttavia gli abilitati sono molto pochi, solo 2758 professionisti abilitati (808 pianificatori iunior e 1950 pianificatori territoriali).

Tabella n.11 - dati relativi agli Esami di Stato in tutta Italia per la professione del Pianificatore iunior.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esaminati	35	365	31	64	108	202	115	98	69	56	63	50	27
Abilitati	28	238	17	46	71	129	75	51	38	33	36	33	13
Totale degli abilitati													808





Tabella n.12 - dati relativi agli Esami di Stato in tutta Italia per la professione del Pianificatore territoriale.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esaminati	281	377	212	218	188	244	176	232	267	254	276	169	194
Abilitati	155	293	118	118	129	162	122	124	173	125	188	113	130
Totale degli abilitati													1950



Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (<http://statistica.miur.it/scripts/postlaurea/vesami1.asp>); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Tabella n.13 - dati degli Esami di Stato del Politecnico di Torino per la professione del Pianificatore iunior.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esaminati	-	3	-	1	-	3	-	4	2	1	1	-	3
Abilitati	-	2	-	1	-	2	-	4	1	1	1	-	1
Totale degli abilitati													13



Tabella n.14 - dati degli Esami di Stato del Politecnico di Torino per la professione del Pianificatore territoriale.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esaminati	5	2	2	5	6	7	10	17	23	32	33	25	27
Abilitati	2	1	1	1	0	6	7	9	9	7	9	15	8
Totale degli abilitati													75



Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (<http://statistica.miur.it/scripts/postlaurea/vesami1.asp>); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

4 - Il ruolo del pianificatore nei Paesi europei

All'interno di ogni Paese la pianificazione territoriale si è sviluppata secondo "sistemi" di governo del territorio indipendenti e autonomi, *"stabilendone i principi base, le tecniche da applicare e le relazioni utili al suo funzionamento complessivo"*⁹⁸; nonostante questi diversi sviluppi, i sistemi nazionali possono essere comunque ricondotti a grandi "famiglie giuridiche" o a determinati "idealtipi" in base a caratteristiche simili e comuni, come si può vedere anche dagli studi europei di settore effettuati a partire dalla seconda metà degli anni ottanta (Davies *et al.*, 1989; Healey & Williams, 1993; Newman & Thornlet, 1996; CEC, 1996; Larson, 2006)⁹⁹.

Questa diversità, che deriva da differenti situazioni politiche, sociali, economiche, ambientali e giuridiche, ha dato origine a diverse leggi urbanistiche e a particolari strumenti, oltre che, ovviamente, a una diversa concezione del pianificatore territoriale e del suo ruolo.

Infatti, se da una parte si è capito che i sistemi di pianificazione vanno intesi come *"incorporati nel loro contesto storico, nei modelli socio-economici, politici e culturali che hanno dato luogo a particolari forme di governo e leggi"*¹⁰⁰, dall'altra, si è compreso che le culture di pianificazione risultano *"incorporate nelle interdipendenze dei valori sociali, economici e politici, norme, regole e leggi"*¹⁰¹.

Questi studi comparativi si sono concentrati principalmente sull'analisi dei diversi sistemi di governo del territorio, in modo da poter eseguire un miglior confronto fra i diversi ambienti nazionali, tralasciando, però, la figura del pianificatore, il suo ruolo e il suo ambito professionale.

Anche se il pianificatore ha delle peculiarità che dipendono dal Paese nel quale si trova a svolgere la sua professione, tuttavia se ne può tracciare un profilo professionale unico.

A questo punto è estremamente importante riuscire a comprendere le differenze che caratterizzano i pianificatori all'interno dei loro sistemi nazionali attraverso una breve analisi storica, legislativa, associazionistica e lavorativa, per avere un quadro d'insieme di questa figura, così da capire meglio quali siano le diverse procedure per diventare pianificatore, le diverse competenze e i diversi sbocchi professionali in Francia e nel Regno Unito.

4.1 - La figura del pianificatore (town planner) nel Regno Unito

Anche se i primi passi dell'urbanistica moderna sono stati mossi proprio nel Regno Unito, il termine *"town planning"* cominciò ad essere utilizzato nel mondo inglese solamente all'inizio del '900 con l'Housing Town Planning, etc. Act (1909); questa è la prima legge urbanistica inglese e consentiva alle autorità locali di preparare dei programmi di sviluppo del territorio sotto il controllo degli UFFICI GOVERNATIVI LOCALI¹⁰².

⁹⁸ RIVOLIN U. J., a.a. 2013-2014 Politiche urbane e territoriali in Italia e in Europa, dispense del corso.

⁹⁹ Vedi nota 98.

¹⁰⁰ NADIN & STEAD, 2008 - cit. da Rivolin.

¹⁰¹ HOHN & NEUER, 2006 - cit. da Rivolin.

¹⁰² Sito: <http://www.rtpi.org.uk/about-the-rtpi/>.

Ma è solamente alla fine degli anni '40, con il *and Country Planning Act* del 1947, che vengono poste le basi per la moderna legislazione urbanistica del Regno Unito; con questa legge si è voluto creare un modello urbanistico e legislativo unico, nazionalizzando il sistema urbanistico e mettendo lo sviluppo territoriale e edilizio sotto il controllo diretto dello Stato centrale.

Questa legge, dal punto di vista di rendere lo Stato più attivo e partecipe nello sviluppo territoriale ha previsto, inoltre, la creazione di specifiche autorità locali che hanno il doppio ruolo di pianificazione e di controllo dello sviluppo.

Nonostante l'emanazione di diverse leggi successive a quella del 1947 (*Town and Country Planning Act* del 1990, *Planning and Compensation Act* del 1991, *Planning and Compulsory Purchase Act* 2004, *Planning Act* 2008, *Localism Act* 2011, e *Growth and Infrastructure Act* 2013), i principi di questa legge sono rimasti sostanzialmente gli stessi fino ad oggi.

infatti, attualmente la pianificazione è di competenza, attraverso una combinazione di poteri, sia del governo centrale sia di quello locale; questa distinzione è dovuta alla riforma amministrativa degli anni settanta, che ha diviso le autorità locali in due livelli autonomi: le contee e i distretti.

Questa riforma non prevedeva la presenza di livelli di pianificazione regionale, ad eccezione ad eccezione dell'area della *Greater London*, che per dimensioni e importanza è equivalente a un organismo regionale di pianificazione; l'area metropolitana di Londra è ad oggi ancora l'unico livello amministrativo di pianificazione a livello regionale.

Attualmente la pianificazione inglese svolge due scopi principali, il primo consiste nella regolamentazione sul lungo periodo dello sviluppo e dell'uso del territorio, secondo il principio dell'interesse pubblico; il secondo riguarda invece l'obiettivo e il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

A differenza della legge del 1947, che prevedeva un sistema più rigido, in cui serviva un permesso dello stato per compiere qualsiasi tipo di intervento sul territorio, ora invece questo sistema risulta essere più flessibile e con meno restrizioni e vincoli, questo permette alla pianificazione inglese di rispondere in maniera più rapida ai diversi cambiamenti e alle diverse problematiche che riguardano lo sviluppo della città e del territorio.

4.1.1 - Il riconoscimento e la qualifica professionale

Nel Regno Unito il titolo professionale di "town planner" può essere utilizzato da tutti coloro che lavorano nel campo della pianificazione e dell'urbanistica, visto che queste non sono regolamentate e non ci sono impedimenti all'esercizio della professione; tuttavia, il titolo di "chartered town planner" (pianificatore della città certificato) è protetto e regolato e, per poterne usufruire, bisogna essere membri del Royal Town Planning Institute (RTPI) che è l'unico organismo responsabile della certificazione professionale dei progettisti¹⁰³.

L'adesione al RTPI rappresenta una certificazione di qualità e di competenza professionale riconosciuta e, spesso, richiesta dai datori di lavoro, dai clienti e dalla comunità.

Il RTPI ha stabilito tre modi per acquisire la certificazione di membro (chartered membership - MRTPI), con cui sono valutate l'esperienza e la competenza professionale, in modo da verificare se i candidati rispondano agli elevati standard richiesti per l'accettazione; i candidati

¹⁰³ Sito: <http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/members/full-members/uk>.

in base all'iter formativo svolto e alle capacità e alle competenze professionali sono inseriti in uno dei tre percorsi.

Il primo è rappresentato dal L-APC (Licentiate Assessment of Professional Competence), che si basa sulla valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite durante il percorso formativo completato nel 2005 o negli anni successivi, e svolto presso un corso di laurea riconosciuta dal RTPI.

Una volta completato il corso di studi, si acquisisce il titolo di "licentiate" e, successivamente, dopo un periodo minimo di un anno in cui verranno valutate le competenze e le conoscenze acquisite, si può fare domanda per accedere al L-APC, che consiste in un periodo minimo di due anni di esperienza nella pianificazione professionale.

Il secondo percorso, l'A-APC, è indirizzato:

- a chi ha conseguito una laurea non riconosciuta dal RTPI, come ad esempio una laurea in pianificazione spaziale non accreditata o accreditata solo in parte;
- a chi ha conseguito una laurea che non riguarda la pianificazione;
- a chi ha effettuato un apprendistato tecnico di pianificazione urbanistica del RTPI;
- a soggetti provenienti da altri ambiti in grado di poter fornire con le loro precedenti esperienze delle competenze multiformi.

Per accedere al secondo percorso bisogna dimostrare di avere un'esperienza nella pianificazione territoriale che può variare da due fino a sette anni, in base ai tipi di requisiti elencati in precedenza e, in seguito bisogna diventare "associate" per un periodo minimo di due anni.

Il terzo percorso è indirizzato ai professionisti esperti nella pianificazione territoriale che hanno acquisito le qualifiche e l'esperienza professionale, a differenza dei primi due, anche fuori dal contesto inglese. Come per gli altri percorsi, anche nel EP-APC è prevista una valutazione che richiede e tiene conto delle competenze accademiche e professionali acquisite nell'attività lavorativa dai cinque ai dieci anni, tuttavia l'EP-APC non prevede livelli intermedi.

A questi tre metodi, che tengono conto solo del percorso professionale, si aggiungono altri due metodi che, sfruttando i percorsi professionali A-APC e EP-APC, permettono di diventare MRTPI anche ai professionisti nel campo accademico.

Il primo è riservato agli studenti di dottorato, ai ricercatori e ai docenti i quali, con un'esperienza nel loro settore minima di due anni, possono chiedere di diventare associati e successivamente, attraverso il percorso di valutazione A-AC, diventarne membri.

Il secondo, invece, è riservato ai ricercatori e ai docenti "senior", o ai leader accademici, con un'esperienza minima richiesta di cinque anni che possono, attraverso il percorso di valutazione EP-APC, richiedere di diventare membri MRTPI¹⁰⁴.

4.1.2 - L'ambito professionale

L'ambito professionale dei "town planner" riguarda tutti gli aspetti della gestione e della pianificazione urbana e territoriale, dalla rigenerazione urbana allo sviluppo di progetti che garantiscono uno sviluppo equilibrato e sostenibile, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, agli effetti del cambiamento climatico e alla partecipazione pubblica.

¹⁰⁴ Sito: <http://www.rtpi.org.uk/>.

Nel Regno Unito, il ruolo e il campo di applicazione professionale del "town planner" sono molto vari e ricoprono diversi campi lavorativi, non solo in ambiti pertinenti con la professione dell'urbanista e del pianificatore.

Infatti, nonostante molti professionisti continuino a lavorare nel campo della pianificazione e della progettazione urbana, all'interno di studi o come consulenti privati, sono diversi i campi in cui sono richieste le competenze dell'urbanista, tra cui:

- le autorità locali (città, distretti e consigli regionali), occupandosi della rigenerazione, del controllo delle politiche e dello sviluppo;
- gli uffici governativi;
- le organizzazioni responsabili della protezione dell'ambiente;
- l'agenzia per le autostrade;
- l'agenzia delle case e della comunità (coinvolto nella rigenerazione urbana);
- l'ambiente universitario e di ricerca;
- in organizzazioni di volontariato e di edilizia popolare.

Inoltre, molte opportunità lavorative vengono offerte dalle aziende della distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia, oltre che dalle ditte di costruzione che hanno bisogno di esperti per la progettazione dei piani di sviluppo e per la presentazione delle autorizzazioni agli uffici competenti.

Consultando alcuni siti di analisi e consulenza dei percorsi universitari e lavorativi, tra cui "prospects.ac.uk"¹⁰⁵ possiamo vedere che le professioni direttamente connesse con la laurea in pianificazione sono relativi a diversi campi, tra cui:

- facilities manager;
- ispettore degli edifici storici;
- responsabile dell'alloggio;
- ufficiale del governo locale;
- pianificatore dei trasporti.

Altri settori lavorativi in cui è richiesta questa laurea sono:

- le perizie edilizie;
- l'amministrazione del servizio civile;
- il responsabile ambientale;
- le agenzie immobiliari;
- la paesaggistica;
- le consulenze per la sostenibilità.

Attraverso una rapida lettura dei corsi riconosciuti dal RTPI¹⁰⁶, possiamo affermare che i corsi universitari preparano i futuri pianificatori a carriere nel settore pubblico, privato e del

¹⁰⁵ Sito: <https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/urban-planning>.

¹⁰⁶ Sito: <http://www.rtpi.org.uk/education-and-careers/find-a-course/accredited-qualifications/>.

volontariato, e con opportunità legate alla rigenerazione urbana, alla pianificazione, alla sostenibilità e alla protezione ambiente, all'edilizia e allo sviluppo turistico ed economico.

4.2 - La figura del pianificatore (urbaniste) in Francia

Come nel resto d'Europa, dopo i movimenti rivoluzionari del '48, anche in Francia salgono al potere nuovi governi conservatori che utilizzano l'urbanistica come strumento di potere e controllo; con i *grands travaux* parigini, promossi da Napoleone III e realizzati da Haussman, e la trasformazione della città rappresentano l'inizio dell'urbanistica francese come disciplina.

Nel 1911 nasce la Società Francese degli Urbanisti che deriva, in larga parte, dal Museo Sociale fondato nel 1894; nel 1919 nasce, per la formazione, la Scuola di alti studi urbanistici, che nel 1924 diventò l'Istituto di Urbanistica dell'Università di Parigi.

I due conflitti mondiali hanno contribuito molto allo sviluppo dell'urbanistica in Francia: infatti, dopo la prima guerra mondiale, la ricostruzione delle città del nord della Francia ha visto l'impegno della SFU (...) nella progettazione finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita; mentre, con la seconda guerra mondiale, inizia un periodo di intensi dibattiti sulle funzioni e sui ruoli degli urbanisti, con la creazione del *Services d'Urbanisme del'Etat*.

E'approvata anche la legge del 11 giugno 1943 che predispone un unico sistema legislativo riunendo tutte le leggi e i decreti presenti fino a quel momento; questa legge prevedeva "*raggruppamenti regionali, forniti di progetti di riordinamento del territorio, ai quali sono subordinati i progetti comunali*"¹⁰⁷; a questa legge ne seguirono molte altre che hanno consentito "*al potere pubblico e alla collettività locale*" di avere "*i mezzi giuridici ed amministrativi necessari per l'attuazione della politica urbanistica predisposta dal Governo*".

Anno di svolta nell'organizzazione della pianificazione francese è il 1980, in cui inizia la regionalizzazione e la redistribuzione amministrativa che portano a un incremento delle richieste di interventi urbanistici; nascono così le prime associazioni a statuto professionale e regionale (APUCT – *Association des Professionnels de l'Urbanisme des Collectivités Territoriales*, ora UT; AUDE- *Association des Urbanistes dans l'Etat*, etc.).

Nel 1998 nasce l'*Office Professionnel de Qualification des Urbanistes* (OPQU) in confluono tutte le associazioni e una federazione, *Profession Urbaniste*, divenuta, in seguito, il *Conseil Français des Urbanistes* (CDFU) che è incaricata di raggruppare le associazioni degli urbanisti per creare l'ufficio di qualificazione.

Anche la formazione è stata alla fine del ventesimo secolo: nel 1984 l'APERAU (*Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme*) ha riunito i sei centri di formazione francesi con un documento che definiva la formazione in urbanistica e pianificazione.

All'inizio del ventunesimo secolo c'è stata una regressione nel riconoscimento della professionalità degli urbanisti, negando la possibilità di accedere al concorso per ingegneri territoriali e riducendo, così, il campo d'azione dei pianificatori; infatti, non vi è ancora un riconoscimento ufficiale della professione, nonostante la continua richiesta da parte di tutte le associazioni di un intervento risolutivo a livello governativo.

¹⁰⁷ ISLE, 1963, "L'urbanistica nella legislazione di alcuni Paesi europei", Multa Paucis, Varese.

4.2.1 - Il riconoscimento e la qualificazione professionale

Sebbene in Francia il titolo professionale dell' "urbaniste" non sia regolamentato da un ordine professionale, dal 1998 esiste l'associazione dell'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU), che rilascia una certificazione della qualifica professionale agli urbanisti e ai pianificatori, creando di fatto una regolamentazione nazionale parziale, nell'attesa della creazione di un diploma di stato o di una professione regolamentata a tutti gli effetti¹⁰⁸.

La qualifica di urbanista è un riconoscimento delle competenze proprie della professione rilasciato sulla base di un diploma di laurea (BAC+5 O 6) e di un esercizio professionale che varia fra i 2 e i 10 anni (a seconda della formazione iniziale); la qualificazione è una risorsa che permette di potersi confrontare con i vari settori e con le diverse modalità di esercizio, che si traduce nel rilascio di un attestato di qualifica e nel riconoscimento del titolo di "urbanistes qualifiés", che però, può riguardare solamente coloro che sono in possesso di un diploma francese o di una laurea riconosciuta dal governo francese.

Ad eccezione di questa limitazione, il processo di qualificazione è aperto a tutti quelli che praticano la professione e che svolgono attività di pianificazione, dipendenti di enti pubblici, parastatali e privati, liberi professionisti, indipendentemente dalla loro formazione iniziale e dai loro campi di appartenenza.

Infatti, il processo di qualificazione è aperto sia ai professionisti in possesso di una laurea in urbanistica, sia a quelli provenienti da una formazione che in qualche modo si occupano, o si sono occupati, a pieno titolo di queste professioni, di urbanistica e di sviluppo territoriale, come l'architettura, l'ingegneria, il paesaggio, l'ambiente e le scienze sociali.

Questa procedura prevede regole di accesso diverse in base al livello di istruzione specifico nella pianificazione urbana e alla durata della pratica professionale.

La procedura di valutazione e di ammissione consiste in un'intervista e nella presentazione di un documento in cui dovranno essere presentate informazioni riguardo all'istruzione, il curriculum e la motivazione per la qualificazione, evidenziando in modo più dettagliato la carriera professionale nella pianificazione urbana. Infine il candidato deve presentare tre opere urbane rappresentative della sua carriera, che dimostrino il coinvolgimento professionale e la capacità di saper affrontare le problematiche ai diversi livelli territoriali della pianificazione francese¹⁰⁹.

Paragrafo 4.2.2 - L'ambito professionale

"Il lavoro del pianificatore è quello di definire e modellare il progetto territoriale delle comunità locali. Il suo ruolo è quello di anticipare le dinamiche dell'urbanizzazione, fornendo ai funzionari locali un aiuto concreto per la decisione politica [...]"¹¹⁰.

¹⁰⁸ Sito: <http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/members/full-members/france>.

¹⁰⁹ Sito: <http://www.opqu.org/> - [<http://www.urbaniste.com/>].

¹¹⁰ JARLIER P., 17 luglio 2012, *Pour une nouvelle architecture territoriale de l'ingénierie en matière d'urbanisme*, relazione informativa.

Il ruolo del pianificatore e il suo campo di applicazione professionale in Francia sono molto vari e ricoprono diversi campi lavorativi, infatti, com'è descritto da Jean Frébault e Bernard Pouyet (2006), non esiste "un'unica figura professionale nel campo della progettazione e dello sviluppo urbano"¹¹¹, ciò è dovuto al fatto che non esiste una disciplina unica che si occupi di questa materia e che la professione atinga a competenze e professioni (vedi le scienze sociali, l'architettura, l'ingegneria, il diritto, l'economia, la geografia, etc.) di diversi ambiti.

Perciò la formazione dei futuri pianificatori dipenderà dal percorso universitario triennale completato dal corso biennale specialistico. Risulta pertanto evidente che la preparazione di base costituirà la peculiarità e il tratto distintivo di ciascun professionista.

Sebbene questa diversità professionale rappresenti un bene, in quanto fornisce una varietà di competenze e di approcci diversi alla materia, nel tempo ha generato confusione e poca chiarezza sui compiti e sugli ambiti di competenza di questa figura.

Per ovviare a questi inconvenienti, ultimamente sono stati fatti numerosi studi da diversi istituti, sia nazionali che no, sulle aree di competenza degli urbanisti e dei pianificatori.

Tra questi, l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU) ha prodotto un documento, "*Le métier d'urbaniste: domaines d'activités, fonction et compétences*" (La professione dell'urbanista: aree di business, funzioni e competenze) nel quale vengono individuati diversi ambiti di applicazione professionale:

- l'analisi e la previsione regionale;
- la progettazione urbana;
- la produzione di piani;
- la gestione urbana del diritto del suolo;
- il coordinamento e la gestione di progetti territoriali e urbani;
- lo sviluppo di progetti territoriali e urbani;
- la produzione della conoscenza.

Inoltre, un altro rapporto¹¹² realizzato nel 2001 dall'ARISTAT (Agence de Recherche et d'Ingénierie Statistique et Qualitative) su richiesta del CNFTP (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), individua le competenze e le conoscenze richieste al pianificatore, tra cui possiamo individuare:

- la produzione di conoscenza sui temi della città e su i suoi usi;
- la negoziazione con i diversi attori coinvolti nei progetti;
- la comunicazione, la consultazione e la partecipazione riguardo i documenti di pianificazione e di progetto;
- una buona comprensione del funzionamento dei governi locali (come la governance, l'economia e la fiscalità locale);
- la preparazione e il monitoraggio dei progetti che riguardano il mandato politico della collettività.

¹¹¹ AA.Vv., 1, gennaio 2006, Renforcer les formations à l'Urbanisme et à l'Aménagement, rapporto del ministero dello sviluppo urbano e l'istruzione superiore, CGPC n. 2004-0332.

¹¹² Il rapporto integrale è consultabile presso il sito internet: <http://www.jeunes-urbanistes.fr/wp-content/uploads/2014/04/ARISTAT-CNFPT-Rapport-sur-le-metier-d-urbaniste-dans-les-collectivites-territoriales-Vdef-Nov-2011.pdf>.

Oltre a queste competenze, necessarie all'attività professionale, altri ambiti lavorativi sono forniti al pianificatore grazie all'origine variegata della sua figura e alla possibilità di specializzarsi in una moltitudine di settori diversi, che gli permettono di occuparsi e di poter lavorare in diversi ambiti, sia pubblici che privati, legati alle politiche abitative, alla città e al rinnovamento urbano, all'ambiente, alla pianificazione dei trasporti e alla legislazione urbanistica¹¹³.

Figura n.2 - Datori di lavoro degli urbanisti: distribuzione di 665 posti di lavoro nel 2016 a titolari di Master in urbanistica e pianificazione



Figura n.2, - tabella relativa all'impiego degli urbanisti e dei pianificatori in Francia nel 2016 per settori. Fonte: http://www.jeunes-urbanistes.fr/?page_id=51

Infatti, come possiamo vedere dal grafico riferito al 2016, i settori in cui sono impiegati gli urbanisti e i pianificatori sono estremamente vari: più del 50% sono impiegati nei settori dell'amministrazione locale e negli studi di architettura, mentre i restanti operano in una grande varietà di settori diversi.

¹¹³ Sito: <http://www.jeunes-urbanistes.fr/>.

5 - L'Europa offre nuove opportunità: il riconoscimento dei titoli a livello comunitario

"L'Europa offre a tutti noi possibilità e chances [...] tra queste l'Europa offre la possibilità di recarsi in un altro Paese senza grossi ostacoli amministrativi e di poter usufruire di diritti fondamentali quali la libertà di circolazione, la libera prestazione di servizi e la libertà di insediamento"¹¹⁴.

La libera circolazione delle persone (una delle quattro libertà fondamentali riconosciute dall'ordinamento dell'Unione europea), insieme alla possibilità di poter esercitare la propria professione in un altro Stato membro dell'Unione europea, è un diritto ormai consolidato e ben regolamentato, che permette ad ogni cittadino europeo, che abbia l'intenzione e il desiderio di farlo, di spostarsi tranquillamente in un altro Stato membro dell'Unione senza essere sottoposto a particolari controlli, poiché si è cercato di ricreare le stesse modalità, e possibilità, "migratorie" che qualunque cittadino può trovare all'interno del proprio Paese.

Questo diritto non è stato, però, di facile attuazione ed è il risultato di una lunga evoluzione normativa e ideologica che trova le sue radici già nel 1957 con il Trattato di Roma e con la nascita, di quella che sarebbe in seguito divenuta l'UE, della Comunità Economica Europea (CEE), ma che solo in questi ultimi anni, con le direttive 2004/38/CE, 2005/36 (e successive modifiche apportate dalla direttiva 2013/55/UE) e 2006/123, ha finalmente trovato, grazie anche ad una semplificazione della normativa europea, dei procedimenti di più facile attuazione per la libera circolazione delle persone, il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e la libera prestazione di servizi, che garantiscono a tutti i lavoratori la possibilità di vedere riconosciuta la propria professione e di poter svolgere la propria attività, attraverso la libera circolazione e il diritto di stabilimento all'interno del territorio dell'Unione europea.

5.1 - La libera circolazione dei lavoratori e delle persone

La libertà di potersi spostare liberamente da uno Stato a un altro all'interno dell'Unione è garantita a tutti i cittadini, senza eccezioni, grazie all'allora Comunità Economica Europea e all'attuale Unione europea che, nel tempo, hanno operato un'armonizzazione delle normative nazionali con lo scopo di limitare gli ostacoli all'esercizio delle quattro libertà fondamentali, garantendone l'applicazione su tutto il territorio europeo. Questo processo è oggi garantito dai Trattati europei e dalla direttiva 2004/38/CE, che riunisce tutte le norme sulla libertà di circolazione delle persone.

Questa libertà non era inizialmente riconosciuta a tutti i cittadini comunitari, ma era diritto esclusivo di coloro che si spostavano con il fine di svolgere un'attività lavorativa e dunque era riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai prestatori di servizi.

Ciò deriva sia dalle influenze ideologiche che hanno portato alla nascita del processo comunitario, sia dai principi fondatori, i quali stanno alla base della Comunità Economica Europea, che ha dato una connotazione prettamente economica, come possiamo leggere sin

¹¹⁴ DURNWALDER L., Presidente della Provincia di Bolzano, *Linee guida per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi nell'Unione europea*, Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

dal preambolo del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, i firmatari dichiarano di essere:

"Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei; decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa; avere per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli; riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza; solleciti di rafforzare le unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; desiderosi di contribuire a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali"¹¹⁵.

Per quanto riguarda le influenze ideologiche che hanno caratterizzato l'aspetto economico del processo comunitario, possiamo trovare già nel 1946, con le parole che Winston Churchill pronunciò all'Università di Zurigo, la necessità di *"costruire gli Stati Uniti d'Europa"*¹¹⁶. Queste parole diedero il via al processo d'integrazione economica tra i paesi europei; è in quest'ambiente che, oltre al tentativo di creare le prime organizzazioni comunitarie, si inserisce la Dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri francese Robert Schuman del 1950, rivolta ad eliminare l'opposizione franco-tedesca riunendo la loro produzione di acciaio e carbone sotto un'unica "Alta Autorità", creando così *"il primo nucleo concreto di una federazione europea indispensabile per il mantenimento della pace"*¹¹⁷ e che risultò di fondamentale importanza per aver trasformato il pensiero ideologico di unità in un concreto percorso rivolto alla creazione di una federazione europea.

Infatti, fin dalle sue origini con il Trattato di Roma del 1957 e con l'instaurazione della CEE, la creazione di uno spazio economico comune, in cui le persone e i lavoratori, insieme a merci, servizi e capitali, potessero circolare liberamente, senza essere soggetti a limiti o a ostacoli, è sempre stato lo scopo principale del processo di integrazione europea. Per raggiungere tale obiettivo il Trattato che istituisce la Comunità economica europea prevedeva, come precisato dall'articolo 2, *"l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri"* in modo da promuovere *"uno sviluppo armonioso delle attività economiche"* e *"un'espansione continua ed equilibrata"*, il quale doveva essere completato, come stabilito dall'articolo 8, entro un periodo transitorio di 12 anni suddiviso in tre tappe.

Fase fondamentale di questo percorso è rappresentata dagli articoli 3 e 7 del Trattato CEE¹¹⁸, in cui si evidenzia la volontà da parte dei firmatari di voler gettare le basi per creare un unico territorio europeo in cui non ci siano barriere o discriminazioni, nel quale lavorare tutti insieme per il raggiungimento di politiche comuni volte ad un benessere collettivo.

¹¹⁵ Obiettivi del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, trattato CEE, consultabile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:xy0023>.

¹¹⁶ Sito: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_it.pdf.

¹¹⁷ SCHUMAN, Dichiarazione di rilasciata il 9 maggio 1950, consultabile sul sito: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it.

¹¹⁸ Articolo 3 del Trattato CE: *"ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato: a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali"*; Articolo 7 del Trattato CE: *"nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*.

Ruolo fondamentale nel processo di estensione del diritto di libera circolazione è stato svolto, negli anni, dalla Corte di Giustizia europea che, attraverso le sue sentenze, ha ampliato i destinatari, dichiarando che: "*il diritto, per i cittadini di uno Stato membro, di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi è attribuito, a chiunque rientri nella sfera di applicazione del diritto comunitario, [...] indipendentemente da qualsiasi documento di soggiorno rilasciato dallo stato ospitante*"¹¹⁹.

I traguardi ottenuti, però, non erano ancora sufficienti e ciò ha indotto la CEE ad attuare un approccio più diretto: infatti, verso la metà degli anni '80 ha adottato diverse misure per la soppressione dei limiti e delle barriere, dando così il via alla creazione di uno spazio economico più simile a un vero e proprio mercato interno.

Il momento di svolta è rappresentato dal 1985, anno in cui accaddero due avvenimenti molto importanti per la libera circolazione e che determinarono il passaggio definitivo da diritto esclusivo a diritto pubblico:

- il primo è rappresentato dal Libro Bianco sul completamento del mercato interno¹²⁰ che, coinvolgendo direttamente le istituzioni comunitarie, prevedeva una serie di azioni di tipo legislativo, atte a unificare i mercati nazionali e a rafforzare l'integrazione economica, necessaria per il completamento del mercato interno. Queste azioni dovevano essere svolte attraverso l'abolizione di tutte le frontiere, geografiche e fiscali, e degli ultimi ostacoli alla circolazione dei lavoratori, dipendenti e liberi professionisti, proponendo un sistema di mutuo riconoscimento dei diplomi che si basava sulla reciproca fiducia fra gli Stati senza limitazioni all'accesso e all'esercizio delle professioni;

- il secondo è rappresentato dall'Accordo di Schengen¹²¹ che è la soluzione al dibattito comunitario di quegli anni; tale accordo prevedeva la creazione di un territorio, lo "spazio Schengen", all'interno del quale era garantita la libera circolazione, abolendo tutte le frontiere interne e garantendo una maggiore collaborazione tra le autorità giudiziarie e di polizia¹²². Nel corso degli anni successivi "l'Accordo" ha coinvolto, tra il 1990 e il 1996, tutti i paesi dell'allora Comunità europea fino ad essere inserito, con il Trattato di Amsterdam del 1997, nel quadro legislativo europeo.

Il passo successivo è stato il Trattato di Maastricht del 1992 (o Trattato sull'Unione europea, TUE) che, a seguito del sempre maggiore senso di appartenenza e d'integrazione, ha spinto la Comunità ad adottare il concetto di "cittadinanza europea", affermando che "*è cittadino dell'unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro*"¹²³. Tale articolo ha segnato il mutamento definitivo della concezione della persona all'interno del territorio europeo, passando da semplice soggetto economico a cittadino vero e proprio, divenendo, in questo modo, titolare di nuovi diritti e doveri, tra cui il diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno della comunità¹²⁴.

Ora questo diritto è sancito:

¹¹⁹ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dell'8 aprile 1976.

¹²⁰ Sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/18290/mercato-unico>.

¹²¹ Accordo stipulato originariamente dai Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, *Accordo di Schengen*, Schengen, 14 giugno 1985.

¹²² Lo spazio e la cooperazione Schengen, consultabile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3A133020>, ultima modifica: 03.08.2009.

¹²³ Trattato sull'Unione europea, art. 9.

¹²⁴ Sito: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:xy0026>.

- dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, all'articolo 20 (ex articolo 17 del TCE) paragrafo 1, stabilisce che *"i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati"*, e tra questi diritti individua, alla lettera a) del paragrafo 2 del medesimo articolo, *"il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"*¹²⁵;

- dalla direttiva 2004/38/CE che da una parte ha modificato i precedenti regolamenti e le direttive, unificando per lo più i vari aspetti di tale diritto che erano stati regolamentati separatamente¹²⁶, dall'altra ha reso più accessibile la comprensione della legislazione europea a riguardo, concretizzando il concetto di "cittadinanza europea", espresso nel Trattato di Maastricht¹²⁷, affermando che:

*"La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione"*¹²⁸.

5.2 - Tappe fondamentali per il riconoscimento dei titoli professionali

Come abbiamo potuto vedere, questo processo è stato caratterizzato da diversi passaggi ed evoluzioni normative che, dagli anni '50 e fino all'istituzione della cittadinanza europea del 1992, hanno portato all'estensione del diritto di libera circolazione a tutti gli abitanti degli Stati membri, pur mantenendo alcune limitazioni che ne hanno impedita la totale applicabilità.

Alcune di queste hanno riguardato anche il campo lavorativo e dell'occupazione, poiché, tra uno Stato e un altro, sono presenti diversi percorsi di studio e diversi sistemi di abilitazione professionale che hanno reso difficile il riconoscimento della formazione o delle competenze professionali fuori dal proprio Paese d'origine.

Questo ha rappresentato un forte ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, poiché ogni Stato, entro i limiti delle norme che disciplinano il mercato interno, è libero di limitare l'accesso a una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali; inoltre poteva essere richiesto, a un professionista abilitato a esercitare una professione nel proprio Paese d'origine, di affrontare un nuovo percorso accademico e professionale per poter esercitare la stessa professione in un altro Stato membro.

Perciò, già dalla metà degli anni '70, le istituzioni europee si attivarono per mettere in atto una serie di direttive che favorissero il processo di armonizzazione del sistema formativo e delle condizioni per lo svolgimento della professione e per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, inizialmente per determinate categorie, tra gli Stati membri, dando così modo ai professionisti di potersi muovere liberamente all'interno del territorio europeo.

¹²⁵ Sito: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>.

¹²⁶ VILLANI U., 2013, *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, pp. 108-111.

¹²⁷ RECCHI E., 2013, *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, pp. 37-59.

¹²⁸ Parlamento Europeo e Consiglio, *Direttiva 2004/38/CE*, 29 aprile 2004.

Quest'armonizzazione si è sviluppata, tra la metà degli anni '70 e la fine degli anni '80, attraverso una serie di "direttive settoriali" che hanno interessato le professioni sanitarie, ma anche quelle di giuridiche e, con la direttiva 85/348/CEE¹²⁹, architettoniche.

La direttiva 85/348/CEE, in particolare, stabiliva e ordinava l'equipollenza del titolo accademico e garantiva il riconoscimento automatico della figura dell'architetto, così come era strutturata nel 1985, all'interno dei paesi europei.

Per le altre professioni, per le quali non si è riuscito a sviluppare un processo di armonizzazione e di riconoscimento automatico, il processo è stato più lungo e complicato, rendendo indispensabile un "sistema generale" che riconoscesse l'equipollenza dei diplomi, valido per tutte le professioni regolamentate, che non erano state oggetto di una legislazione specifica a livello comunitario, e per tutti i tipi di lavoratori, dipendenti e autonomi, cittadini di un Paese europeo.

Questa norma si basa sul principio fondamentale per cui ogni professionista, regolarmente in possesso di tutte le qualifiche necessarie per l'esercizio di una professione in uno Stato membro, ha il diritto di veder riconosciuta la propria professione e il titolo di abilitazione, per la stessa professione, in qualsiasi altro Paese membro.

Tale sistema ha rappresentato un enorme cambiamento nella circolazione dei lavoratori, segnando il passaggio da un sistema di armonizzazione, che imponeva standard minimi alle formazioni professionali e subordinato alla presenza di disposizioni comunitarie specifiche, a un sistema generale fondato sul principio del mutuo riconoscimento per qualsiasi tipo di professione regolamentata (ad eccezione di quei casi particolari in cui le differenze formative sono evidenti e per cui è prevista la dimostrazione di esperienza professionale o misure di compensazione).

Tra il 1989 e il 1999 sono state emanate tre differenti direttive che completavano il sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali, occupandosi di tre diverse categorie:

- la prima, la direttiva 89/48/CEE, riguardava il sistema di riconoscimento dei diplomi universitari d'istruzione superiore che attestano formazioni professionali di una durata minima di tre anni¹³⁰;

-la seconda, la direttiva 92/51/CEE, integrava la prima e prendeva in considerazione tutte quelle attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni, o non universitario di durata qualsiasi o secondario breve o lungo¹³¹;

- infine la direttiva 1999/42/CE che, riunendo e abrogando tutta una serie di direttive che regolavano il riconoscimento di quelle professioni che non richiedevano una formazione specifica, introduceva delle misure per il riconoscimento delle qualifiche e dell'esperienza professionale maturata nel paese d'origine, liberalizzando l'accesso alla maggior parte delle attività artigianali, commerciali e industriali¹³².

¹²⁹ la direttiva 85/348/CEE del 10 giugno 1985, "concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi".

¹³⁰ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:IT:HTML>.

¹³¹ Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, consultabile sul sito: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0051:20070101:IT:PDF>.

¹³² Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999, consultabile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0042>.

Il carattere innovatore di questo sistema è rappresentato da diversi aspetti fondamentali:

- il carattere generale, poiché si applica a tutte le professioni regolamentate;
- il mutuo riconoscimento fondato sulla reciproca fiducia, che va a superare il problema dell'armonizzazione delle formazioni;
- i meccanismi di compensazione, qualora si presentino differenze sostanziali tra le formazioni;
- il riconoscimento della formazione professionale acquisita nello Stato di origine.

5.3 - La direttiva 2005/36/CE, un nuovo regime di riconoscimento

Nonostante i notevoli sforzi, che hanno garantito la libertà di circolazione a molti lavoratori all'interno del territorio europeo, le procedure delle "direttive settoriali" e del "sistema generale" erano ancora tortuose e di non facile applicazione; ciò era dovuto all'inesistenza di una normativa generale di riferimento chiara ed esaustiva, che rendeva questo sistema incompleto ed esclusivo per quelle professioni regolamentate e per cui si erano fatti particolari provvedimenti di armonizzazione.

Per superare questa situazione, e seguendo le indicazioni del processo di snellimento e consolidamento degli strumenti europei iniziato a Laeken nel 2001, la Commissione ha approvato la direttiva 2005/36/CE¹³³, con l'obiettivo di modernizzare, semplificare e chiarire tutte le regole riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali e raggruppando in un unico testo normativo le dodici direttive settoriali e le tre relative al sistema generale.

Nonostante l'unione, all'interno di un unico testo legislativo, di 15 procedimenti già esistenti, la direttiva è riuscita a mantenere le garanzie delle regole del vecchio sistema, aumentando la flessibilità del mercato del lavoro, dando una maggiore libertà nella prestazione dei servizi, semplificando le procedure amministrative e favorendo un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche.

In linea con le norme sulla libera circolazione, nelle quali è stabilito che ogni cittadino europeo ha il diritto di poter lavorare alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato ospitante e senza alcun tipo di discriminazione, la nuova direttiva è valida e applicabile per tutti i cittadini di uno Stato membro.

Infatti, sia i lavoratori autonomi (liberi professionisti) che quelli dipendenti possono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le proprie qualifiche professionali, alle stesse condizioni del proprio Paese d'origine o del Paese nel quale hanno acquisito i loro titoli.

"Lo stato membro ospitante", infatti, "non può negare al richiedente l'accesso all'attività considerata, qualora egli abbia la qualifica che gli apre tale accesso nel paese di origine"¹³⁴.

La direttiva 2005/36/CE stabilisce, infatti, le regole con cui uno Stato membro (ospitante), che sul proprio territorio limita l'accesso ad una professione al possesso di determinate qualifiche professionali, deve riconoscere, per l'accesso a queste professioni e al loro esercizio, le qualifiche professionali e i titoli acquisiti in un altro Stato membro (d'origine) e che

¹³³ Direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 30.9.2005, pagine 22-142, consultabile sul sito: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:IT:HTML>.

¹³⁴ Sito: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.5.html.

permettono di esercitare la stessa professione¹³⁵; unica eccezione si presenta nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel Paese ospitante.

La Direttiva, infine, introduce anche un'importante distinzione, sulla base dei criteri individuati dalla Corte di Giustizia (durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni), tra "libera prestazione di servizi" e "libertà di stabilimento".

Il regime applicabile per esercitare la propria attività professionale in un altro Stato membro varia, quindi, sostanzialmente in base alla durata della prestazione e al luogo di stabilimento.

Infatti, se s'intende stabilirsi permanentemente, in un altro Paese membro per svolgervi la propria attività lavorativa, si tratta di "libertà di stabilimento"; al contrario, se si è già legalmente stabiliti nel proprio Paese d'origine (o in un altro) e si vuole soltanto praticare la professione in un altro Stato membro, recandocisi solo temporaneamente, questo caso rientra nella "libera prestazione di servizi"¹³⁶.

5.3.1 - La libera prestazione di servizi

Per quanto riguarda il caso della "libera prestazione di servizi" si è soggetti a norme meno restrittive rispetto al caso in cui ci si voglia trasferire e, in linea di principio, ogni cittadino comunitario (assieme ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) può prestare i suoi servizi in maniera temporanea e occasionale in uno Stato membro diverso da quello in cui si è residenti, semplicemente con il titolo rilasciato dallo Stato di provenienza, senza essere costretti a richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche.

Nel caso in cui, nel proprio Paese, la professione per la quale si è qualificati non fosse regolamentata, o la formazione non risultasse adeguata, lo Stato ospitante può esigere che venga prima esercitata la professione per due anni nello Stato di provenienza.

Lo Stato ospitante può richiedere al primo servizio una dichiarazione preliminare da consegnare alle autorità competenti in qualunque momento precedente all'inizio del servizio che ha validità di un anno, e può richiedere la presentazione di alcuni documenti, tra cui:

- un documento comprovante la nazionalità;
- un documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, di esercizio;
- un documento comprovante le qualifiche professionali;
- un documento che si è esercitata la professione in questione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci se ne la professione ne la relativa professione è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti¹³⁷.

Per quanto la disamina della dichiarazione preliminare possa richiedere da uno a cinque mesi, è possibile esercitare la propria attività nel territorio dello Stato ospitante immediatamente, senza dover attendere l'autorizzazione dell'autorità competente (ad eccezione dell'esercizio di professioni che comportino rischi per la salute o per la sicurezza pubblica) poiché, come

¹³⁵ AA.VV., servizio studi del Senato, marzo 2011, XVI legislatura, *Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata*, numero 280.

¹³⁶ *Guida per l'utente. Direttiva 2005/36/CE consultabile sul sito:*
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf.

¹³⁷ Vedi nota 136.

stabilito dalla stessa direttiva, se i requisiti richiesti vengono accertati e l'autorità competente non risponde entro i termini previsti, si è comunque autorizzati ad iniziare la propria attività; inoltre, si può presentare la dichiarazione preliminare anche nell'ipotesi in cui non si sappia ancora quando effettivamente si presterà un servizio.

Per quanto riguarda, infine, le norme riguardanti l'esercizio della professione, è necessario rispettare le regole della deontologia professionale relative alle qualifiche professionali in vigore nello Stato ospitante; mentre non si è obbligati all'iscrizione, o all'affiliazione, ad un organismo professionale, per quanto possa essere prevista un'iscrizione temporanea a carico delle autorità competenti.

5.3.2 - La libertà di stabilimento

Il caso in cui, invece, un professionista voglia effettivamente stabilirsi in un altro Stato membro per esercitare la propria professione regolamentata rientra nell'ambito della "libertà di stabilimento", per cui si è soggetti a un controllo più accurato delle proprie qualifiche; sarà necessario compiere una serie di formalità attraverso un iter normativo determinato che riprende i regolamenti riguardanti i riconoscimenti professionali esistenti (le direttive settoriali e il sistema generale di riconoscimento). La Direttiva ha previsto la creazione di "punti di contatto nazionale"¹³⁸, che possono fornire tutte le informazioni utili e necessarie per il corretto svolgimento delle procedure.

Lo Stato ospitante può chiedere di allegare, in maniera uguale a tutti i regimi di riconoscimento, una serie di documenti, che sono:

- un documento comprovante la nazionalità;
 - un documento comprovante che si è titolari dell'attestato di competenza professionale o del titolo di formazione;
 - un documento comprovante l'esperienza professionale;
- e se previsto anche per i cittadini dello Stato membro ospitante:
- un documento comprovante l'onorabilità, la moralità o l'assenza di fallimenti;
 - un certificato medico d'idoneità¹³⁹.

La Direttiva stabilisce che entro un mese dalla ricezione dei documenti deve essere fornita conferma di ricevuta, segnalando eventuali documenti mancanti. Infatti, il punto di contatto nazionale è obbligato a prendere una decisione, spiegando i motivi in caso di rifiuto, entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre i tre mesi per i casi riguardanti il "regime di riconoscimento automatico", ed entro quattro mesi per gli altri due casi, cioè il "regime generale di riconoscimento" e il "regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale".

A differenza della "libera prestazione di servizi", finché non è presa una decisione in merito alla domanda presentata, il richiedente non ha il diritto di esercitare la professione nel territorio dello Stato ospitante. Per questo motivo, le autorità competenti devono rispettare i tempi stabiliti dalla direttiva e, nel caso di rifiuto della domanda o di successivi accertamenti,

¹³⁸ I diversi punti nazionali di contatto, paese per paese sono consultabili sul sito:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact_points/info_points_eu.pdf.

¹³⁹ Vedi nota 136.

devono specificare le motivazioni; in caso contrario, si ha diritto a conoscere le cause del rifiuto e a esigere il rispetto dei tempi e, eventualmente, si può presentare "ricorso di tipo giurisdizionale dinanzi ad un organo competente dello Stato membro ospitante"¹⁴⁰.

L'autorità competente dello Stato ospitante può, inoltre, richiedere una serie di documenti specifici in base al regime di riconoscimento che si deve affrontare, che ora analizzeremo caso per caso.

a) Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali per determinate professioni

Si tratta delle professioni che hanno avuto un processo di armonizzazione, a livello comunitario, dei rispettivi requisiti minimi di formazione¹⁴¹, e che hanno garantito il riconoscimento automatico e l'equipollenza dei propri diplomi; ciò implica che l'autorità competente dello Stato ospitante non può controllarne la formazione¹⁴² riconoscendone automaticamente i titoli e le qualifiche per l'esercizio professionale, garantendo gli stessi diritti riconosciuti ai titolari delle qualifiche rilasciate dal Paese ospitante.

I documenti specifici che l'autorità può richiedere sono:

- un documento di conformità;
- un certificato di variazione di denominazione;
- un'attestazione dello Stato membro d'origine relativa all'esercizio della professione in questione (generalmente per tre anni consecutivi nei cinque anni antecedenti al rilascio dell'attestazione)¹⁴³.

b) Regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Questo regime di riconoscimento riguarda tutte quelle professioni che non possono usufruire dei regimi di riconoscimento automatici (le professioni settoriali e quelle basate sull'esperienza professionale) che, per l'accesso a tali professioni nel Paese ospitante, sono vincolate al possesso di determinate qualifiche professionali.

Con questo regime lo Stato ospitante garantisce l'accesso e l'esercizio alla professione alle stesse condizioni previste per i propri cittadini, a condizione di avere il titolo professionale ottenuto nello Stato d'origine.

Nella domanda di riconoscimento, oltre a tutti i documenti necessari, l'autorità può richiedere:

- un documento comprovante un'esperienza professionale di almeno due anni per la professione in questione;
- delle informazioni concernenti la formazione¹⁴⁴.

¹⁴⁰ Vedi nota 136.

¹⁴¹ L'elenco completo delle professioni che, Stato per Stato, garantiscono tale formazione è contenuta nell'Allegato V della Direttiva 2005/36/CE, "Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione".

¹⁴² Le condizioni minime sono stabilite al Capo III della Direttiva.

¹⁴³ Vedi nota 136.

¹⁴⁴ Vedi nota 136.

Inoltre è consigliabile fornire il maggior numero d'informazioni per l'ambito professionale, così da agevolare le procedure di riconoscimento della propria qualifica ed evitare, in questo modo, la possibilità di doversi sottoporre a misure compensative.

Una volta fornita tutta la documentazione richiesta, l'autorità competente dovrà controllare, nei tempi previsti, innanzitutto se nello Stato d'origine la professione sia regolamentata e nel caso in cui non lo fosse, o se questa non fosse adeguata, l'autorità può richiedere di dimostrare di aver svolto tale attività per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci; nel caso in cui non si fosse in grado di presentare tale documentazione, la domanda può essere respinta.

A questo punto l'autorità deve procedere con la valutazione degli attestati di competenza e dei titoli di formazione rilasciati dallo Stato d'origine, verificando il livello di qualifica secondo dei valori stabiliti dalla Commissione¹⁴⁵ e tenendo conto dei criteri stabiliti dalla direttiva all'articolo 11, in cui vengono suddivise le qualifiche professionali in cinque livelli di riferimento, dal livello più basso "a" fino a quello più alto "e", e che corrispondono ad altrettanti cicli di formazione¹⁴⁶.

Questi livelli sono:

- a) attestato di competenza che corrisponde ad una formazione generale del livello d'insegnamento primario o secondario che comprova che il suo titolare possiede conoscenze generali o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla base di una formazione attestata da un certificato o da un diploma, ovvero un'esperienza professionale di tre anni;
- b) certificato che corrisponde ad una formazione di livello di insegnamento secondario tecnico o professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
- c) diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento post-secondario, di una durata minima di un anno, o una formazione di livello professionale comparabile in termini di responsabilità e funzioni;
- d) diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di tre anni e inferiore a quattro;
- e) diploma che sancisce una formazione superiore corrispondente a una formazione di livello dell'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di quattro anni¹⁴⁷.

In questo modo si garantisce la possibilità di veder riconosciuta la propria qualifica nello Stato ospitante, anche se in quello d'origine è classificata con un livello differente; infatti, come stabilito dall'articolo 13, gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante¹⁴⁸.

Tuttavia, come riporta sempre l'articolo 13 al paragrafo 3, tale principio può essere derogato nel "momento in cui la qualifica professionale richiesta nello Stato ospitante [...] è

¹⁴⁵ per appurare il livello della propria qualifica e quello della qualifica dello Stato membro ospitante, è possibile consultare il database della commissione sul sito:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en.

¹⁴⁶ Vedi nota 136.

¹⁴⁷ Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo I, articolo 11, "Livelli di qualifica".

¹⁴⁸ Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo I, articolo 13, paragrafo 1, "Condizioni del riconoscimento".

*classificata al livello "e"; in questo caso l'autorità competente non può negare il riconoscimento della qualifica del richiedente se è classificata al livello "e", "d" oppure "c", vale a dire due livelli inferiori"*¹⁴⁹.

Infine, l'autorità dovrà confrontare tra le due formazioni e, nel caso ci siano differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella nazionale, può essere richiesto, come stabilito dall'articolo 14¹⁵⁰, il superamento di misure compensative, che consistono in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, in linea di principio a libera scelta del richiedente.

c) Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per alcune attività artigianali, commerciali e industriali.

Nel caso s'intendesse esercitare un'attività nel settore artigianale, commerciale o industriale, la direttiva individua nell'allegato IV¹⁵¹, professione per professione, i requisiti minimi comuni con cui è possibile usufruire del riconoscimento automatico delle proprie qualifiche, basato sull'esperienza professionale.

Una volta trasmessa tutta la documentazione, compresa quella specifica, l'autorità del Paese ospitante procede con la verifica del soddisfacimento dei requisiti per usufruire di questo tipo di riconoscimento.

La documentazione consiste in:

- un'attestazione rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di provenienza riportante la natura e il periodo dell'attività in questione,
- un documento comprovante la formazione¹⁵².

Gli elementi e i requisiti presi in considerazione, in base all'attività che si vuole svolgere per il riconoscimento dell'esperienza professionale, compreso anche il percorso formativo preliminare (purché certificato a livello nazionale) sono definiti dagli articoli 17, 18 e 19 della Direttiva¹⁵³.

Inoltre, è necessario che l'esperienza professionale in questione, definita dalla direttiva in base alla "durata"(il numero di anni di esercizio dell'attività) e alla "natura" (cioè il tipo di esperienza professionale come lavoratore autonomo o dipendente) maturate nel rispettivo settore, sia inerente all'attività per cui si è qualificati e che si intende svolgere nello Stato ospitante.

Nel caso in cui l'attività che s'intende esercitare nello Stato ospitante è presente nell'allegato IV della direttiva, ma non sono soddisfatti i requisiti previsti per il suo riconoscimento, questo caso può rientrare nel sistema di riconoscimento del regime generale.

5.4 - Che cosa deve fare un pianificatore per esercitare in un altro Paese europeo?

¹⁴⁹ Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo I, articolo 13, paragrafo 3.

¹⁵⁰ Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo I, articolo 14, "Provvedimenti di compensazione".

¹⁵¹ Direttiva 2005/36/CE, Allegato IV, "Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17,18,19.

¹⁵² Vedi nota 136.

¹⁵³ Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo II, articoli 17,18,19.

Come abbiamo visto, l'Europa prevede due diversi percorsi che garantiscono ai propri cittadini il riconoscimento dei titoli professionali e, quindi, la possibilità di potersi spostare all'interno dell'Unione per scopi lavorativi, dando però indirizzi generali e non analizzando le procedure specifiche per la singola professione.

Se per la *libera prestazione di servizi* non sono previsti troppi ostacoli amministrativi e burocratici alla circolazione dei lavoratori occasionali, come abbiamo potuto vedere nel paragrafo 4.3.1, stessa cosa non si può dire per chi invece decide di lavorare e trasferirsi definitivamente in un altro Stato.

Infatti, per quanto riguarda la *libertà di stabilimento*, la prima cosa da fare è quella di capire se la propria professione è riconosciuta o meno nel Paese in cui ci si vuole trasferire e se questa è presente fra le professioni regolamentate dalla direttiva europea, ciò per comprendere meglio a quale regime di riconoscimento professionale fare riferimento.

Per fare questo l'Unione europea, oltre ai "punti di contatto nazionali"¹⁵⁴, mette a disposizione dei cittadini diversi siti e documenti on-line, tra cui il portale "europa.eu" che permette di accedere alla "banca dati delle professioni regolamentate"¹⁵⁵ e cercare tutte le informazioni relative alla propria professione.

Nella banca dati europea si può notare che sia il "pianificatore territoriale" sia il "pianificatore iunior", professioni regolamentate in Italia, rientrano nella generica professione europea del "Plannin and regional development engineer/physical planner", stessa categoria nella quale rientrano Grecia, Islanda e Ungheria¹⁵⁶.

Possiamo subito notare che il sistema di riconoscimento di questa professione, ai sensi della direttiva 2005/36 /CE, è quello relativo al *regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali* (paragrafo 4.3.2-b).

Questo comporta, per i pianificatori italiani, che solamente in questi tre Stati sono richiesti i documenti e le procedure previste poiché, come stabilito dalla direttiva e specificato poi dal portale europa.eu, "*se la tua professione non è regolamentata nel paese in cui vuoi trasferirti, potrai esercitarla alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese*".

Da contatti con alcuni sportelli nazionali di Paesi in cui queste professioni non sono regolamentate, si viene a sapere che non è necessario svolgere le pratiche previste dalla direttiva europea; infatti, come possiamo leggere dalla risposta del CPQ portoghese:

*"(...) we would like to inform you that (...)in Portugal, there is a degree in "Urban and Territorial Planning" (Urbanismo e Ordenamento do Território), but the profession of "Urban Planner" (Urbanista) isn't regulated. For the non-regulated professions, you do not need a formal recognition in order to work legally, and the value and the acceptance of the qualification lies with the labor market and the employers'."*¹⁵⁷

Se, però, le informazioni date non sono, ovviamente, standardizzate e uguali per tutti, le risposte che ci sono state inviate sono sempre le stesse e confermano che non è necessario ricorrere al riconoscimento.

¹⁵⁴ L'elenco completo dei punti di contatto nazionali è consultabile sul sito: <http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts>.

¹⁵⁵ Sito: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage>.

¹⁵⁶ Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6671.

¹⁵⁷ E-mail dello sportello nazionale per le qualifiche professionali portoghesi del Portogallo (pnrq@iefp.pt).

Infatti, se nel caso del Belgio la risposta si è limitata a specificare che nel loro Paese " the profession of town and territorial planner is not regulated in Belgium (...)"¹⁵⁸, la risposta dello sportello polacco ci fornisce delle informazioni in più riguardo alle professioni regolamentate, alla libertà di scelta da parte del datore di lavoro e al livello di regolamento previsto per la nostra professione, dichiarando che:

*"(...) when a particular profession is regulated in Poland, holders of foreign qualifications acquired in another Member State need their official recognition. In non-regulated professions it is up to the employer to decide whether to employ the holder of foreign qualification acquired in another EU country or not. According to the act of 9th of May 2014 on the access to certain regulated professions (called the Deregulation Act), a profession of urban planner has been deregulated in Poland."*¹⁵⁹.

A differenza delle risposte degli altri *punti di contatto*, quella fornita dal Regno Unito è stata la più completa ed esaustiva, infatti, nella loro risposta possiamo leggere che *"(...) in the UK, the profession of town and territorial planner is not regulated. Therefore there are no restrictions regarding working as a town and territorial planner"*, chiarendo poi che, nonostante non sia una professione regolamentata, *" the use of the professional title of "Chartered Town Planner " is regulated by the Royal Town Planning Institute"*¹⁶⁰; oltre alle informazioni richieste ha, poi, fornito un indirizzo internet (www.gov.uk/ukwelcomes) da consultare nel caso si voglia lavorare come liberi professionisti.

Nonostante ciò, il portale aggiunge che *sebbene "la tua professione non è regolamentata in quanto tale nel paese ospitante, potrebbe comunque essere considerata come parte di un'altra professione regolamentata"*, suggerendo a chi volesse recarsi in quei Paesi di informarsi presso gli sportelli nazionali per ricevere tutte le informazioni relative alla professione e alle autorità competenti¹⁶¹.

5.4.1 - Qualche dato sullo spostamento degli urbanisti e dei pianificatori in Europa

Controllando nella banca dati delle professioni regolamentate le informazioni e i dati che si riferiscono al periodo 1999-2014¹⁶², riguardanti la categoria del "planning and regional development engineer/physical planner" (categoria che comprende le figure del "pianificatore junior" e del "pianificatore territoriale"), possiamo notare che, mentre non sono state presentate domande per la libera prestazione di servizi, per il diritto di stabilimento sono state avanzate solamente 9 richieste di riconoscimento, tutte accettate; di queste solo 2 sono state presentate in Italia (da parte di candidati provenienti da Austria e Germania e accettate) e sono relative alla figura del "pianificatore territoriale"¹⁶³.

¹⁵⁸ E-mail dello sportello nazionale per le qualifiche professionali belga - Belgio (BE_ASSIST@economie.fgov.be).

¹⁵⁹ E-mail dello sportello nazionale per le qualifiche professionali polacco - Polonia (kwalfikacje@mnisw.gov.pl).

¹⁶⁰ E-mail dello sportello nazionale per le qualifiche professionali inglese - Regno Unito (cpq@naric.org.uk).

¹⁶¹ Sito: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_it.htm.

¹⁶² Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6671&tab=decisions.

¹⁶³ Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3822&tab=decisions.

Tabella n.15 - Numero di richieste per la professione regolamentata del "Planning and regional development engineer/physical planner" per il diritto di stabilimento.

Paese d'origine (dove si è ottenuta la qualifica)	Richieste effettuate	Decisioni positive	Decisioni negative	Decisioni neutre
Austria	1	1	0	0
Francia	2	2	0	0
Germania	3	3	0	0
Regno Unito	1	0	0	1
Svezia	2	2	0	0

Fonte: The EU Single Market - Regulated professions database (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6671&tab=stat1); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Ricercando, invece, informazioni riguardanti la categoria del "Town planner / Town and Country Planner", ci rendiamo subito conto che le richieste per il riconoscimento dei titoli professionali sono molto più numerose.

Infatti, le richieste per la libera prestazione di servizi nel periodo 2008-2015¹⁶⁴ diventano 9, di cui 3 sono italiane (una richiesta è stata presentata in Romania e due per la Svizzera¹⁶⁵).

Tabella n.16 - Numero di richieste effettuate per la professione regolamentata del " Town planner / Town and Country Planner" per la libera prestazione di servizi.

paese di stabilimento legale (del professionista)	Richieste effettuate	Decisioni positive	Decisioni negative	Decisioni neutre
Francia	1	0	0	1
Grecia	3	3	0	0
Italia	3	1	0	2
Lettonia	1	0	0	1
Spagna	1	1	0	0

Fonte: The EU Single Market - Regulated professions database (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6670&tab=stat2); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Invece, le richieste riguardanti il riconoscimento professionale per il diritto di stabilimento, nel periodo 1997-2014¹⁶⁶, diventano 284, di cui solamente 21 sono risultate negative.

¹⁶⁴ Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6670&tab=declarations.

¹⁶⁵ Sito: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm>.

¹⁶⁶ Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6670&tab=decisions&qid=1&mode=asc&maxRows=*#top.

Tabella n.17 - Numero di richieste effettuate per la professione regolamentata del " Town planner / Town and Country Planner" per il diritto di stabilimento.

Paese d'origine (dove si è ottenuta la qualifica)	Richieste effettuate	Decisioni positive	Decisioni negative	Decisioni neutre
Austria	25	25	0	0
Danimarca	1	1	0	0
Finlandia	1	0	0	1
Francia	10	4	0	6
Germania	64	50	4	10
Grecia	31	25	4	2
Irlanda	3	1	1	1
Italia	21	13	4	4
Olanda	6	4	0	2
Polonia	2	0	0	2
Portogallo	2	1	0	1
Regno Unito	89	82	7	0
Rep. Ceca	7	7	0	0
Romania	2	2	0	0
Slovacchia	2	1	1	0
Spagna	5	4	0	1
Svizzera	3	3	0	0
Ungheria	10	10	0	0

Fonte: The EU Single Market - Regulated professions database (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6670&tab=stat1); (libera interpretazione e rappresentazione grafica dei dati).

Per quanto riguarda l'Italia non è stata avanzata nessuna domanda per il riconoscimento dagli altri Paesi, mentre sono state presentate 21 richieste per il riconoscimento del titolo italiano all'estero, di cui 4 sono risultate negative; i Paesi in cui sono state presentate le domande dei candidati italiani sono: Regno Unito (2), Romania (2) e Slovenia (17)¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6670&tab=origin1.

Conclusioni

Attraverso la ricerca, lo studio e l'analisi dei dati che ho potuto raccogliere sul ruolo e sulla figura del pianificatore territoriale, è evidente la difficoltà nel fornire un inquadramento di questa figura che, come abbiamo potuto constatare, è in uno stato di continuo mutamento ed espansione.

L'obiettivo principale di questo lavoro non era, ovviamente, quello di dare una risposta e un inquadramento definitivo di questa professione, ma era quello di cercare di fornire un quadro generale di questa professione a livello internazionale, cercando di capire quali potessero essere gli indirizzi e le prospettive future.

Ciò che è emerso, almeno per quanto riguarda il sistema italiano, è un ambiente ancora abbastanza confuso e disorganizzato che, nonostante i notevoli passi avanti che si sono fatti in questi anni, sta ancora cercando di trovare il giusto spazio all'interno della società e del mondo lavorativo.

Ciò è dovuto alla consuetudine, italiana e radicata nel passato, di svolgere le funzioni proprie del pianificatore territoriale da parte di altri settori lavorativi. Questo ha generato la mancanza di una professione fondamentale che oggi si sta cercando di colmare e che sembra essere giunta, finalmente, al termine; tuttavia, ci sta ancora tanto da fare per il pieno raggiungimento di questo obiettivo e per il totale riconoscimento professionale e sociale di questa figura, a cui serve ancora tempo, poco, e un ultimo sforzo.

Nonostante un gap di ottant'anni rispetto alle figure delle altre professioni tecniche, e di circa cento rispetto ai pianificatori di molti Stati europei, la strada intrapresa dal DPR 328 del 2001 è quella giusta; nonostante ciò, non possiamo ancora affermare che sia stata fatta completa e inequivocabile chiarezza attorno alle competenze e all'attività professionale, poiché sono ancora molte le pretese lavorative avanzate da altre professioni, primi tra tutti gli architetti.

La poca chiarezza riguardo al valore e all'importanza di questa figura appare evidente dai risultati emersi dall'analisi dei dati statistici del MIUR inerenti alle facoltà di Urbanistica e di Pianificazione; infatti, il confronto di questi dati con quelli analoghi riguardanti le facoltà di Architettura, ci offre un quadro molto sbilanciato a favore di quest'ultima; infatti, i laureati in urbanistica e pianificazione rappresenta solo il 6,30% dei laureati nelle facoltà di architettura, segno evidente che manca ancora una netta percezione pubblica del profilo professionale, delle sue applicazioni e dell'importanza che il pianificatore ricopre nella gestione del territorio.

La situazione risulta ancora più grave se si vanno a considerare i dati relativi agli Esami di Stato relativi alle professioni del pianificatore junior e del pianificatore territoriale: dal 2003 ad oggi, infatti, si sono abilitati alla professione poco più di 2700 professionisti, quasi un pianificatore ogni 3 comuni, un numero troppo basso per il mercato lavorativo e per l'importanza di questa professione nell'organizzazione e nello sviluppo del territorio.

Lo studio svolto attorno alla figura del pianificatore negli altri Stati europei, mostra differenze sostanziali nel modo di vedere e concepire la figura del pianificatore; quest'analisi permette di paragonare i diversi modelli, senza però la presunzione di voler decretare quale sia il migliore, ma semplicemente metterli a confronto con quello italiano, fornendo uno spunto di riflessione che può essere utile allo sviluppo del nostro sistema.

Quello che emerge dal confronto con gli altri casi europei è, principalmente, l'assenza di processi abilitativi o ordini specifici; questo permette a diversi professionisti, provenienti da diversi contesti e discipline, di svolgere la professione del pianificatore e dell'urbanista, ciò dà la possibilità ai professionisti di essere meno settoriali e più competitivi nel mondo del lavoro, garantendo una pluralità di profili professionali che permette di ampliare il campo d'azione lavorativo di tutta la categoria,

Una grossa opportunità per ampliare le competenze e gli ambiti professionali è rappresentata dall'Unione Europea che, da sempre è in prima linea per la libertà di circolazione, ha permesso di ampliare i confini lavorativi di tutti i cittadini europei, tra cui i pianificatori.

Se da una parte, intuendo l'importanza della pianificazione e l'altro numero di variabili nei diversi sistemi, si è limitata a compiere studi comparativi dei diversi sistemi, legiferando solo in modo generico e senza entrare nel dettaglio della professione e delle competenze delle singole realtà nazionali.

Dall'altra, è stata incaricata di emanare direttive precise sul percorso necessario per veder riconosciuto il proprio titolo e per esercitare la professione all'interno dell'Unione; favorendo la libera circolazione e la possibilità di potersi spostare all'interno del territorio europeo.

Il momento di svolta avvenne nel 2005, quando, con un'apposita Direttiva vennero raccolti tutti i singoli riconoscimenti varati sino a quel momento, facendoli confluire in un unico procedimento e in un elenco delle professioni riconosciute.

A differenza delle altre professioni, però, a causa delle innumerevoli differenze fra i pianificatori europei e fra i diversi sistemi di organizzazione professionale, le figure dell'urbanista e del pianificatore sono previste ben due volte, secondo le caratteristiche nazionali di abilitazione; questo elemento mostra l'importanza di un dibattito europeo sull'armonizzazione dei sistemi formativi e professionali della pianificazione.

Questo processo di riconoscimento professionale, assieme alla possibilità di poter lavorare stabilmente o anche temporaneamente in un altro Stato europeo, può essere molto utile per la professione del pianificatore; quest'opportunità, infatti, può aprire svariati scenari lavorativi e professionali che vanno oltre i limiti e le restrizioni derivanti dall'operare in un singolo Stato, ma che ad oggi non è ancora sfruttato appieno.

Infatti, nonostante il riconoscimento professionale per i pianificatori sia a disposizione dei professionisti europei già da parecchi anni, l'analisi dei dati mostra che gli spostamenti degli urbanisti e dei pianificatori all'interno dei Paesi europei è ancora molto limitata e non ci stanno dei movimenti omogenei all'interno dell'Unione ma, generalmente, indirizzati verso Stati ben precisi.

A livello italiano il dato che emerge non è dei migliori; infatti, se da una parte vengono registrate molte domande di riconoscimento dei titoli italiani per andare a lavorare all'estero, dall'altra risultano solo due richieste per venire a lavorare nel nostro Paese, evidenziando una percezione negativa, a livello internazionale, della pianificazione italiana.

La pianificazione italiana, in questo contesto organizzativo e di chiarimento professionale può, anzi, deve tener conto dell'ambiente europeo e della diversa organizzazione della professione negli altri Paesi comunitari; questo non perché il nostro sistema sia per forza peggiore rispetto agli altri, ma per cercare di avvicinare il pianificatore formato in Italia al mercato europeo e rendere il nostro Paese competitivo nello specifico mercato lavorativo e attrattivo per i pianificatori esteri, non solo comunitari.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici cartacei

AAVV., 1996, Enciclopedia dell'Architettura Garzanti, Garzanti Editore, Milano;

AA.VV. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI URBANISTI E DEI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI. 2010. *Competenze dell'urbanista - pianificatore territoriale e ambientale* [online]. Disponibile su: <<http://www.urbanisti.it/profilo-professionale/581-le-competenze-dellurbanista-pianificatore-territoriale-e-ambientale>> [Ultima consultazione 15/01/2017];

AA.VV. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI URBANISTI E DEI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI. 2014. *Normative, sentenze e pareri relativi alle competenze dell'urbanista e pianificatore* [online]. Disponibile su: <<http://www.urbanisti.it/professione/professione-normative-e-pareri/146-elenco-normative-sentenze-e-pareri-relativi-alle-competenze-dellurbanista-e-pianificatore-territoriale>> [Ultima consultazione 22/01/2017];

AA.VV. *Guida per l'utente. Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali.* Disponibile su: <http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf> [Ultima consultazione 28/12/2016];

AA.VV., Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1971, *Vademecum del Corso di Laurea in Urbanistica*, Presentazione del Corso di Laurea in Urbanistica, a cura di Giovanni Astengo, Venezia;

ASTENGO G., 1966, *Urbanistica*, in Enciclopedia Universale dell'Arte (vol. XIV) [online]. Disponibile su: <http://www.romanofistola.it/disp_1.pdf>. [Ultima consultazione 29/05/17];

ASTENGO G., Lettera al Presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Preganziol, 5 marzo 1981. Disponibile su: <<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>>;

BELLI A., *Chi è il vero urbanista*, in Corriere del Mezzogiorno del 27 agosto 2003. Disponibile su: <<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista>>;

BENEVOLO L., 1989, *Le origini dell'urbanistica moderna*, editori La Terza, Roma-Bari;

BENEVOLO L., 2010, *Storia dell'architettura moderna*, editori La Terza, Roma-Bari;

CARTA M., 1996, *Pianificazione territoriale e urbanistica. Dalla conoscenza alla partecipazione* [online], Disponibile su: <https://www.academia.edu/1872685/LA_PIANIFICAZIONE_TERRITORIALE_E_URBANISTICA._Dalla_conoscenza_alla_partecipazione>. [Ultima consultazione 29/05/17];

CARTA M., 2003, *Teorie della pianificazione. Questioni, paradigmi e progetto* [online]. Disponibile su: <https://www.academia.edu/1874249/Teorie_della_pianificazione_questioni_paradigmi_e_progetto>. [Ultima consultazione 29/05/17];

CERDÀ I., *Teoria General del la Urbanización*, pag. 30, cit. in VENTURA F., 1999, *L'istituzione dell'urbanistica. Gli esordi italiani*, Alfani, Firenze. Disponibile su: <<http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/520/0/44/>>;

CIACCI L., *L'insegnamento dell'urbanistica in Italia. Ricucire lo strappo e...andare oltre*. Disponibile su: <<http://www.planum.net/l-insegnamento-dell-urbanistica-in-italia-ricucire-lo-strappo-e-andare-oltre>>;

COLOMBO G., 1991, *Dizionario di Urbanistica*, Pirola, Milano;

COZZUOL L., 2015, *Le libertà fondamentali dell'Unione europea e i contenziosi in ambito tributario*. Tesi di laurea, Università Ca' Foscari, Venezia;

DE LUCA G. (a cura di), in corso di stampa, *Cosa pensano gli urbanisti*, Osservatorio Assurb 2006-2016, Urbanistica Informazioni;

FERRARIO N., Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara, Verbano, Cusio, Ossola; Protocollo n. 2015/1192, del 29 ottobre 2015. *Pianificatore territoriale, competenze*. Disponibile su <<http://www.urbanisti.it/attachments/article/730/parere%20ordine%20APPC%20novara%20architetto%20post%202001.pdf>> [Ultima consultazione 27/01/2017];

GLIOTTONE G., 2014, *La libera circolazione delle persone nell'Unione Europea e il caso belga*. Tesi di laurea, LUISS, dipartimento di scienze politiche, Roma;

ISLE, 1963, *L'urbanistica nella legislazione di alcuni Paesi europei*, Multa Paucis, Varese;

JARLIER P., 17 luglio 2012, [Pour une nouvelle architecture territoriale de l'ingénierie en matière d'urbanisme](#), relazione informativa;

LAZZAROTTI R., 2008, *Percorsi dell'urbanista contemporaneo. Direzioni, tappe, esperienze*, Quaderni del corso di laurea in urbanistica e sit, Genesi Gruppo editoriale, Perugia;

LE CORBUSIER, 1960, *Maniera di pensare l'urbanistica*, Roma-Bari, Laterza. Disponibile su: <<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>>;

MARCI S. (a cura di), 2011, *Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata*. Servizio studi del Senato, n. 280. Disponibile su: <http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_280.pdf> [Ultima consultazione 28/12/2016];

MOCCIA F.D., 2011, *I corsi di laurea in urbanistica e pianificazione falcidiati da Gelmini*, in *Urbanistica Informazione* n. 237;

PAVIA R., 2005, *Le paure dell'urbanista*, Maltemi, Milano;

PELLINI C., SCHUSTER A, S.D., *Linee guida per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi nell'Unione europea*. Bolzano: Ufficio per l'integrazione europea. Disponibile su: <http://www.provincia.bz.it/europa/it/info-ue/materiale-informativo.asp?somepubl_action=300&somepubl_image_id=73529> [Ultima consultazione 28/12/2016];

RECCHI E., 2013, *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, Bologna, Il Mulino, 37-59;

REMAURY P., 1934, rivista *Urbanisme*, Parigi, cit. in ASTENGO G., 1966, *Urbanistica in Enciclopedia Universale dell'Arte vol. XIV*, Venezia, Sansoni. Disponibile su: <<http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/666/1/44>>;

RIGOTTI G., 1956, *Urbanistica, la composizione*, Torino, Utet. Disponibile su: <<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>>;

RIVOLIN U.J., *Politiche urbane e territoriali in Italia e in Europa*, dispense del corso, a.a. 2013-2014;

- RULLO D., 2002, *Divulgare l'urbanistica*, Alinea Editrice, 122-125;
- RULLO D., 2007, *L'offerta formativa universitaria in pianificazione territoriale e urbanistica*, in *Urbanistica Informazione* n. 213;
- RULLO D., RAMPADO L., 2011, *1971-2011, quarantennale del percorso formativo universitario*, su *Urbanistica Informazioni*, 239-240 (Assurb), 104-105;
- RULLO D., RAMPADO L., 2012, *Architetto-Urbanista o Architetto e Urbanista*, su *Urbanistica Informazioni*, 242 (Assurb), 86-87;
- SECCHI B., 2000, *Prima lezione di urbanistica*, editori La Terza, Roma-Bari;
- SECCHI B., Intervista del 22 gennaio 2002, Rai Educational, ora in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche. Disponibile su: <<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>>;
- URBS CIVITAS POLIS, 2014. *Pianificatore territoriale, la figura dell'urbanista* [online]. Disponibile su: <<https://urbscivitaspolis.wordpress.com/tag/pianificatore-territoriale/>> [Ultima consultazione: 28/02/2017]
- VILLANI U., 2013, *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, Bari, Cacucci, 108-111.

Riferimenti legislativi e amministrativi

- Accordo di Schengen, Schengen, 14 giugno 1985;
- AA.VV., 1, gennaio 2006, *Renforcer les formations à l'Urbanisme et à l'Aménagement*, rapporto del ministero dello sviluppo urbano e l'istruzione superiore, CGPC n. 2004-0332;
- AA.VV., servizio studi del Senato, marzo 2011, XVI legislatura, *Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata*, numero 280;
- Conclusioni della Presidenza - Laeken, 14 e 15 dicembre 2001. Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea;
- Consiglio di Stato (IV Sez.) 8 Ottobre 1996, n. 1087;
- Consiglio di Stato Sentenza n. 2676/2008;
- Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dell'8 aprile 1976;
- Direttiva del Consiglio Europeo 85/348/CEE del 10 Giugno 1985;
- Direttiva del Consiglio Europeo 89/48/CEE del 21 Dicembre 1988;
- Direttiva del Consiglio Europeo 92/51/CEE del 18 Giugno 1992;
- Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 1999/42/CE del 7 Giugno 1999;
- Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2004/38/CE del 29 Aprile 2004;
- Direttiva del Consiglio Europeo 2005/36/CE del 7 Settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche personali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 30.9.2005, pagine 22-142;
- Direttiva del Ministero dei LL. PP. 9 Febbraio 1998, prot. n. 29/Segr;
- D.P.R. 14 Ottobre 1970, n. 1009, *Modifiche allo statuto dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia*;

D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328, *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*;

DURNWALDER L., Presidente della Provincia di Bolzano, *Linee guida per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi nell'Unione europea*, Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

L. 24 Giugno 1923, n. 1395, *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*;

L. 17 Agosto 1942, n. 1150, *Legge urbanistica*;

L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, *Tutela ed uso del suolo*;

L.R. Piemonte 25 marzo 2013, n. 3;

R.D. 31 Dicembre 1923, n. 2909, *Disposizioni concernenti gli Esami di Stato*;

R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537, *Approvazione del regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto*;

T.A.R. del Lazio (Sez. I) Sentenza 11 Gennaio 2006, n. 667;

Trattato CE;

Trattato sull'Unione europea.

Sitografia

<http://www.atelier-artu.it/figura-dellurbanista/>

<http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/500/0/44/>

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/>

<http://ec.europa.eu>

Mercato interno

<http://eur-lex.europa.eu>

Obiettivi del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, trattato CEE

Lo spazio e la cooperazione Schengen

<https://europa.eu>

Informazioni essenziali sull'Unione europea

Dichiarazione di Schuman rilasciata il 9 maggio 1950

<http://www.architettifrosinone.it/documenti/competenze/Competenze%20Professionali.%20Parere%20legale%20su%20competenze%20Pianificatori%20-%20sez%20A.pdf>

<https://www.britannica.com/topic/urban-planning>

<http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/members/full-members/uk>

<http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/members/full-members/france>

<http://www.europarl.europa.eu>

Il mercato interno: principi generali

Il reciproco riconoscimento dei diplomi

<http://www.jeunes-urbanistes.fr/>

Trattato di Maastricht sull'Unione europea

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/>

<http://www.larousse.fr/encyclopedie/>

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm

<http://www.opqu.org>

<http://www.ordinearchitetticomo.it/competenze-architetto-iunior-e-pianificatore-iunior/>

<http://www.paolofusero.it/didattica/>

<http://www.politicheeuropee.it>

Mercato unico

<https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/urban-planning>

<http://www.rtpi.org.uk/>

<http://www.sinurb.it/sinurbprofessione>

<http://www.treccani.it/vocabolario/>

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/>

<http://www.urbaniste.com/>

<http://www.urbanisti.it>

Sito dell'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali

<http://www.urbanisticainformazioni.it/-Archivio-.html>

Sito della rivista Urbanistica informazioni

Archivio on-line della rivista

<https://urbscivitaspolis.wordpress.com/tag/pianificatore-territoriale/>

https://www.youtube.com/channel/UCH1HyOJz2rnMw_3pF8dBSbg

<http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/>

Sportello nazionale per le qualifiche professionali della Polonia

<https://www.iefp.pt/pnrq>

Sportello nazionale per le qualifiche professionali del Portogallo

<http://naric.org.uk/uk%20ncp/>

Sportello nazionale per le qualifiche professionali del Regno Unito